



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2010
COM(2010) 658 definitivo

2010/0324 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Ogni anno il Consiglio dei ministri è tenuto ad adottare una decisione sulle possibilità di pesca per gli stock dell'Atlantico, del Mare del Nord e per le acque internazionali in cui operano pescherecci dell'Unione. Si tratta del principale regolamento in materia per il numero di stock contemplati. Insieme ai regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca per il Mar Baltico, il Mar Nero e gli stock di acque profonde (quest'ultimo è adottato ogni due anni), tale strumento limita la cattura degli stock a livelli che devono essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca. A tale riguardo, il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca, al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore alieutico dell'UE.

Le possibilità di pesca fissate nei suddetti regolamenti rispecchiano il grado di efficacia della politica nel suo insieme. I molteplici strumenti che l'Unione utilizza per conseguire gli obiettivi strategici dovrebbero esercitare un'azione sinergica volta a garantire che lo sfruttamento della base di risorse da parte del settore alieutico europeo avvenga ad un livello appropriato e non vada oltre tale livello. Tale gestione non consiste unicamente nel limitare le possibilità di pesca: la politica applicabile alle flotte e il controllo delle attività di pesca, per citare altri due ambiti strategici in cui vengono elaborate misure concrete di regolamentazione, possono fornire un contributo determinante a questo riguardo. La peculiarità dell'esercizio annuale di fissazione delle possibilità di pesca è costituita dalla sua natura di breve termine, essenzialmente dovuta alle modalità storiche con cui la PCP ripartisce tra le flotte nazionali dell'UE lo spazio marittimo e le risorse che esso racchiude. È importante che tale accordo su scala europea, componente fondamentale della politica della pesca, continui ad essere rinnovato su base annua. Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali cui devono conformarsi i regolamenti annuali sui TAC e sui livelli massimi di sforzo. Nel complesso tali piani pluriennali funzionano in modo efficace: la maggior parte degli stock da questi disciplinati, infatti, sembra trovarsi in migliori condizioni rispetto agli altri stock. Soltanto in una prospettiva di lungo termine, soprattutto in tempi di scarsità delle risorse, le strategie di gestione possono avere successo e condurre agli obiettivi cui sono destinate.

In tale contesto la Commissione pubblica, da ormai cinque anni, una comunicazione destinata ad analizzare la situazione e ad orientare le proposte concernenti le possibilità di pesca. Quest'anno la comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011 (COM(2010)241 definitivo) ha segnalato un miglioramento dello stato di alcuni stock ittici. Tuttavia sono ancora numerosi gli stock

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

per i quali si raccomanda la cessazione delle catture o la loro riduzione al livello più basso possibile. Molti stock hanno superato i limiti biologici di sicurezza. Nonostante le misure di conservazione imposte nell'ambito della PCP, troppi stock fanno ancora parte di tali categorie vulnerabili e troppo pochi hanno registrato segni di miglioramento. L'analisi conferma la necessità di rafforzare le misure di conservazione applicabili agli stock ittici sovrasfruttati.

I pareri formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) per il 2011 sottolineano ancora una volta lo stato preoccupante di molte risorse ittiche presenti nelle acque dell'UE. Segnalano tuttavia miglioramenti per alcuni stock importanti, quali il nasello, la sogliola e la rana pescatrice. Su richiesta della Commissione il CIEM sta elaborando un parere sulla strategia atta a conseguire una gestione compatibile con il rendimento massimo sostenibile (MSY) nel 2015, nel rispetto dell'impegno assunto dall'Unione nel sottoscrivere le conclusioni del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e il relativo piano di attuazione.

- **Contesto generale**

La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. Gli obblighi dell'UE in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Le possibilità di pesca stabilite dall'Unione per gli stock transzonali e gli stock altamente migratori devono essere conformi agli accordi internazionali, in particolare all'Accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995. La presente proposta recepisce nel diritto dell'UE, nella misura in cui sono traducibili nella fissazione di possibilità di pesca mediante limiti di cattura o di sforzo, le misure di conservazione concordate per tali stock dall'Unione e dalle sue controparti internazionali.

Per gli stock la cui gestione è di competenza esclusiva dell'Unione, le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione sullo stato degli stock, sulla cui base vengono stabiliti limiti di cattura compatibili con i piani di gestione pluriennali. Per gli stock non soggetti a piani di gestione i TAC proposti tengono conto dei pareri scientifici secondo le modalità definite nella comunicazione COM(2010)241 definitivo. La comunicazione delinea una serie di strategie di gestione ritenute appropriate per far fronte ai possibili scenari risultanti dai pareri scientifici, in funzione dello stato degli stock (da "sfruttato in modo sostenibile" a "depauperato") o delle tendenze osservate laddove i dati disponibili non consentano di effettuare una valutazione precisa. Gli stock sono classificati in *categorie*, a ciascuna delle quali vengono assegnate *regole* per la fissazione dei limiti di cattura/sforzo applicabili.

I pareri scientifici dipendono essenzialmente dai dati disponibili. Soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti ed affidabili è possibile effettuare valutazioni, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento ("tabelle delle opzioni di cattura"). Tale condizione sussiste soltanto per un numero limitato di stock regolamentati. Per tutti gli altri la gestione deve basarsi sulle tendenze espresse da indicatori, quali le catture dichiarate, che possono essere più o meno attendibili. Talvolta la mancanza di dati affidabili non consente neppure di

formulare pareri scientifici basati sulle tendenze osservate. In tutti questi casi il Consiglio deve fissare le possibilità di pesca tenendo conto dell'approccio precauzionale e optare quindi per misure improntate a criteri di prudenza. Anche se questo approccio è talvolta difficile da applicare a causa dei vari interessi in gioco, la Commissione è tenuta a formulare proposte coerenti con tale principio. In particolare, è indispensabile applicare in modo rigoroso la regola che vieta qualsiasi incremento della pressione di pesca, tranne nel caso in cui dai pareri scientifici risulti che un eventuale incremento non pregiudicherebbe lo stato dello stock considerato.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni vigenti nel settore della proposta sono d'applicazione fino al 31 dicembre 2010, ad eccezione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca che sono applicabili fino al 31 gennaio 2011.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La proposta tiene conto delle consultazioni effettuate con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura ("CCPA", composto da membri delle organizzazioni professionali del settore produttivo, dell'industria della trasformazione, del settore commerciale – pesca e acquacoltura - e da rappresentanti delle organizzazioni non professionali che tutelano gli interessi dei consumatori, l'ambiente e lo sviluppo) e con i consigli consultivi regionali (CCR) competenti per le attività di pesca contemplate dal regolamento.

Le consultazioni si sono svolte sulla base della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006)246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).

In tale ambito la Commissione ha elaborato quattro documenti di consultazione sui seguenti aspetti specifici attinenti alla presente proposta:

- gestione dello scampo strutturata secondo criteri spaziali nella zona VII;
- separazione delle zone TAC per la passera di mare in VIIId e VIIe;
- gestione dello sforzo nella zona VIIfg: un approccio basato sugli ecosistemi;
- decisioni di gestione destinate agli stock per i quali sussistono elementi di incertezza (categoria 11).

I primi due documenti esaminano gli adeguamenti tecnici per l'attuazione dei limiti di cattura su base spaziale e i calcoli necessari per adeguare di conseguenza i contingenti degli Stati membri. Il terzo documento verte sull'introduzione di un massimale di sforzo per conformarsi alla raccomandazione generale di sospendere o ridurre la pesca degli stock del Mar Celtico. L'ultimo documento analizza un possibile approccio decisionale per gli stock per i quali non sono stati formulati pareri scientifici in mancanza di dati adeguati. Tale approccio, però, viene preso in esame in vista della proposta del 2012, in quanto dovrebbe essere dapprima applicato nell'ambito del processo di consulenza scientifica che avrà luogo nel primo semestre del 2011.

Tali documenti anticipatori sono stati trasmessi agli Stati membri e ai CCR affinché potessero formulare eventuali osservazioni. Il 14 ottobre la Commissione ha organizzato una riunione congiunta del CCPA e dei CCR, preceduta, il 14 settembre, da un seminario aperto (con la partecipazione di Stati membri, membri del Parlamento europeo, esperti di pesca, gruppi di interesse, stampa e pubblico) in cui sono stati presentati e discussi i risultati dei pareri scientifici e le loro principali implicazioni.

Il processo di consultazione è stato inoltre basato sulla comunicazione della Commissione "Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011" (COM(2010) 241 definitivo), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione in materia di proposte per le possibilità di pesca in attesa dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2011.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Mentre il processo di anticipazione è incentrato sugli aspetti tecnici, la risposta alla consultazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchia i pareri degli Stati membri e dei gruppi di interesse sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo allo stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate.

Quattro Stati membri e quattro consigli consultivi regionali hanno presentato osservazioni a seguito della comunicazione della Commissione.

Le opinioni espresse dai CCR possono essere così sintetizzate:

CCR per le acque sudoccidentali:

- È a favore dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (MSY) e si rammarica che la Commissione non si sia mossa prima in questa direzione. Lamenta tuttavia che tale approccio, da applicare nell'ambito di attività di pesca multispecifiche in un contesto ecosistemico, comporterà riduzioni dei TAC superiori al previsto per gli stock delle categorie 2 e 3.
- Riguardo al fatto di trasferire alle autorità nazionali le decisioni sui TAC dei singoli Stati, ritiene che occorra predisporre, anziché una semplice delega agli Stati membri, un meccanismo di consultazione del settore.
- È a favore di piani pluriennali che comprendano misure tecniche, limitazioni dello sforzo e della capacità e misure affini e siano elaborati in un contesto regionale.

- Sottolinea il problema della mancanza di dati scientifici.
- Mette in discussione i dati relativi allo sforzo di pesca per lo stock di nasello meridionale.
- È contrario al passaggio a livelli di cattura medi per le categorie 6 e 9.

CCR per le acque nordoccidentali:

- Prende atto dell'obbligo legislativo dell'UE di conseguire l'obiettivo dell'MSY ma, considerate le incertezze scientifiche e le lacune dei dati, ritiene che le decisioni della Commissione dovranno essere più che mai improntate a criteri di precauzione. Analogamente al CCR per le acque sudoccidentali, teme che ciò comporterà riduzioni dei TAC superiori a quelle degli anni precedenti per gli stock delle categorie 2 e 3. Pur riconoscendo l'impossibilità di valutare gli effetti socioeconomici che deriveranno per tutti i pescatori dalle proposte del 2011 formulate per ogni stock in base al nuovo principio, i rappresentanti del settore fanno presente che sarebbe opportuno procedere a tale valutazione prima che si renda necessario un cambiamento radicale dell'orientamento strategico.
- Con riguardo alla gestione del Mar Celtico, alla limitazione dello sforzo ritiene preferibile una limitazione della capacità di pesca.
- Per quanto concerne la gestione della passera di mare nelle sottodivisioni VIId e VIIe, non concorda con la proposta di suddivisione del TAC a motivo del mescolamento dei due stock e ritiene che gli Stati membri interessati da questa attività siano i più idonei a gestire il TAC in modo da conseguire gli obiettivi di sostenibilità.
- Propone che venga elaborato un piano di gestione integrata per la pesca dello scampo nella zona VIIa; il piano dovrebbe vertere anche sulla conservazione del merlano e della sogliola, che costituiscono catture accessorie di questa attività.

CCR per gli stock pelagici

- Avrebbe desiderato che la Commissione presentasse un quadro più positivo per quanto riguarda gli stock pelagici.
- È a favore del quadro di riferimento del CIEM in materia di MSY.
- Avrebbe desiderato che venisse riconosciuto che i TAC per le specie pelagiche sono fissati nel rispetto dei pareri scientifici.
- Sostiene la necessità di dati più affidabili.
- Auspica un piano a lungo termine per l'aringa del Baltico occidentale.
- Deplora il ritardo con cui è stato adottato il piano pluriennale per il sugarello occidentale.
- Sottolinea la necessità di rivedere le stime dei tassi di mortalità per pesca compatibili con l'MSY (Fmsy).
- Deplora il fatto che non sia stata realizzata un'analisi socio-economica.

CCR del Mare del Nord

- È a favore di un approccio multispecifico basato sugli ecosistemi.
- È contrario a una riduzione del 25% per gli stock delle categorie 2 e 10 e raccomanda di limitare tale riduzione al 15%.
- All'approccio che prevede il passaggio all'Fmsy in quattro tappe uguali entro il 2015 ritiene preferibile un approccio più flessibile.
- Esprime preoccupazione per l'elevato numero di stock per i quali non si dispone di dati sufficienti e incoraggia il ricorso alle informazioni fornite dai pescatori.
- Sostiene che le continue riduzioni dello sforzo sono all'origine dei rigetti.
- Deplora il fatto che non sia stata realizzata un'analisi socio-economica per le decisioni adottate nel corso dell'anno.
- Auspica un coinvolgimento dei gruppi di interesse in tutte le iniziative volte a delegare responsabilità.
- Specifica che i massimali di sforzo applicabili alle specie di acque profonde sono fissati separatamente facendo riferimento all'attività comprovata dei singoli Stati membri.
- È contrario alle riduzioni per gli stock della categoria 11.

* * *

I gruppi di interesse ribadiscono il principio della necessaria gradualità di qualsiasi modifica dei TAC e dei contingenti annuali, per ridurre al minimo le perturbazioni a breve termine dell'attività economica. Come emerge chiaramente dall'illustrazione dettagliata riportata nel prosieguo, il principio dell'adeguamento progressivo e della limitazione delle modifiche annuali delle possibilità di pesca è stato integrato nella proposta ove ciò è stato possibile senza produrre un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

I gruppi di interesse si sono espressi anche in relazione all'obiettivo di ricondurre gli stock a livelli atti a consentire il rendimento massimo sostenibile, in conformità dell'impegno assunto dall'Unione al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002. Benché in linea di massima concordo con tale obiettivo, temo che il settore, cui restano soltanto cinque anni per agire, avrà difficoltà a porre in atto un approccio graduale per conseguirlo entro il 2015. Ritengono che i necessari adeguamenti rischieranno di ridurre le loro previsioni di cattura per gli stock che si trovano in un discreto stato di conservazione. In questo caso, infatti, l'obiettivo dell'MSY può comportare la necessità di limitare il prelievo per trarre il massimo beneficio dal migliore stato di conservazione degli stock, rispetto a livelli di cattura semplicemente intesi a mantenere le risorse entro limiti biologici di sicurezza. Per gli stock per i quali si dispone di una base tecnica sufficiente per applicare tale strategia è stato seguito quanto raccomandato dal CIEM, che propone un approccio graduale volto a conseguire l'MSY, accompagnato però da misure supplementari di salvaguardia per

gli stock che si trovano a livelli bassi. In base al parere dei CCR per gli stock il cui stato è relativamente soddisfacente, questo significherebbe rinunciare all'obiettivo di Johannesburg, e proprio per le risorse per le quali tale obiettivo sembra più probabilmente raggiungibile.

I gruppi di interesse concordano sulla necessità di delegare responsabilità al settore. Tutte le risposte sottolineano l'esigenza di disporre di dati di migliore qualità e propongono che l'industria alieutica svolga un ruolo più attivo nella trasmissione dei dati agli esperti scientifici. Tuttavia la scelta di delegare responsabilità presuppone il fatto di assumere le conseguenze di un'eventuale inazione, conseguenze che possono risultare evidenti con l'evoluzione dello stato degli stock. In assenza di miglioramenti, le possibilità di pesca devono essere mantenute a livelli bassi o addirittura ridotte.

- Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Biologia e economia della pesca.

Metodologia applicata

La Commissione ha consultato il CIEM, un organismo scientifico internazionale indipendente, e ha organizzato la riunione plenaria dello CSTEP. Il parere del CIEM si basa su un parere quadro elaborato dallo stesso CIEM e utilizzato conformemente alle richieste dei suoi clienti, tra cui figura la Commissione. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione.

Principali organizzazioni/esperti consultati

- Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).
- Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Per la prima volta nel 2010, nel parere del CIEM sono state prospettate le tre opzioni seguenti:

- (1) attuazione di un quadro conforme all'approccio precauzionale in un'ottica di continuità storica;
- (2) applicazione immediata del quadro di riferimento del CIEM in materia di MSY;
- (3) applicazione graduale del quadro di riferimento del CIEM in materia di MSY, fino ad arrivare all'attuazione completa nel 2015 (secondo quanto stabilito al vertice mondiale di Johannesburg).

Tali opzioni sono presentate a complemento delle informazioni necessarie per attuare le norme illustrate nella comunicazione COM(2010)241 definitivo, compresa la graduale transizione dagli attuali tassi di mortalità per pesca a tassi compatibili con l'MSY (Fmsy) entro il 2015.

Qui di seguito si riassumono i principali punti tratti dal parere per ciascuna zona marittima:

– Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat (zone CIEM IIa (acque UE), III, IV)

Possibilità di lievi incrementi per la passera di mare.

Leggere riduzioni per la sogliola, l'aringa, lo scampo, l'eglefino, il merlano e il merluzzo carbonaro.

La mortalità per pesca del merluzzo bianco è in aumento dal 2007 e lo stock è ancora al di sotto del valore di riferimento limite per la biomassa, nonostante le misure volte ad evitare i rigetti. Le catture stimate sono di circa tre volte superiori al contingente. L'aringa e l'eglefino continuano ad essere pescati nel rispetto dell'MSY.

– Acque ad ovest della Scozia e a nord dell'Irlanda (zona CIEM VI)

Le pesca demersale praticata in questa zona ha quasi esaurito gli stock di lattario e si concentra attualmente sullo scampo, la rana pescatrice e il rombo giallo.

Rana pescatrice: recenti studi evidenziano un declino dell'abbondanza dal 2007 e della biomassa dal 2009. Ricorrono quindi le condizioni per applicare la categoria 7 e una riduzione del TAC pari al 15%.

La situazione del lattario è ancora critica. Nonostante le nuove misure tecniche (aspramente criticate) per le acque ad ovest della Scozia, nel 2009 i rigetti di eglefino hanno raggiunto il 66% del numero di individui. L'eglefino è ancora ampiamente al di sotto del B_{lim} , lo stock di merlano è esaurito, e anche il merluzzo bianco, nonostante un lievissimo incremento, è tuttora ben al di sotto del B_{lim} .

Il parere sullo scampo è nuovamente restrittivo e comporta una riduzione del 15%.

La base di conoscenze risulta mediocre a causa dell'inaffidabilità delle dichiarazioni di cattura.

Il piano per il merluzzo bianco prevede ulteriori riduzioni del 25% del TAC e dello sforzo.

– Mare d'Irlanda (zona CIEM VIIa)

Situazione invariata dallo scorso anno.

La comunicazione delle catture rimane problematica.

Non si intravedono soluzioni al problema del depauperamento degli stock di merlano e di sogliola.

Il piano per il merluzzo bianco comporta almeno un'ulteriore riduzione del 25% del TAC e dello sforzo.

Tutti gli stock risultano gravemente depauperati ad eccezione della passera e dell'aringa.

Occorre una revisione approfondita delle attività di pesca svolte in questa zona.

– Mar Celtico (zona CIEM VIIb-k)

È confermato lo stato di depauperamento dello scampo nel Porcupine Bank, ma il fermo stagionale attuato nel 2010 sembra aver prodotto effetti incoraggianti.

I tassi dei rigetti di scampo sono stimati tra il 20 e il 25%.

La valutazione e il parere per la sogliola nella zona VIIe sono stati ripristinati e il piano pluriennale è nuovamente operativo.

È possibile un aumento del TAC per la rana pescatrice, ma tale parere non tiene conto dell'aumento già adottato lo scorso anno dal Consiglio.

– Golfo di Biscaglia e zona iberico-atlantica

L'acciuga nelle acque ad ovest della penisola iberica mostra segni di declino.

È possibile aumentare il TAC per la rana pescatrice.

L'attuazione del piano per il nasello meridionale non è stata efficace: la mortalità per pesca non è diminuita e i TAC sono stati superati.

Lieve diminuzione del TAC per il rombo giallo.

Scampo: riduzioni del 10% nelle zone VIIIc e IXa; nessuna variazione nella zona VIIIab.

Necessaria una riduzione del TAC per la sogliola nel Golfo di Biscaglia.

– Stock di acque profonde (tutte le zone)

Alcuni indici di abbondanza presentano una tendenza all'aumento per la molva, il brosmio e la molva azzurra, ma le informazioni disponibili non consentono di trarre conclusioni sull'andamento delle dimensioni degli stock.

Gli esperti continuano a raccomandare il ricorso prioritario alla limitazione dello sforzo per la gestione degli stock e suggeriscono di proseguire o estendere le misure volte ad evitare il depauperamento delle aggregazioni locali di determinate specie (pesce specchio atlantico, molva azzurra).

Lo CSTEP conferma, e in alcuni casi ha ulteriormente sviluppato, il parere formulato dal CIEM.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG MARE. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito internet.

• **Valutazione dell'impatto**

Il regolamento sulle possibilità di pesca non costituisce più uno strumento che consente al Consiglio di adottare da solo complessi pacchetti di misure e deve quindi limitarsi al campo di applicazione stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Esso si adatta quindi efficacemente ad un approccio gestionale orientato ai risultati. Le possibilità di pesca annuali miglioreranno se la politica, nel suo insieme, funzionerà in modo più efficace: ciò comprende, in particolare, la gestione della flotta, il sostegno strutturale, il controllo e l'esecuzione delle norme, la regolamentazione dei mercati e l'integrazione degli strumenti di gestione in una politica marittima globale. Tuttavia permane la necessità di uno strumento che consenta di operare gli adeguamenti necessari a preservare la base di risorse per il settore europeo della pesca e della trasformazione e ad evitare o correggere gli impatti negativi prodotti sull'ambiente marino da un'eccessiva mortalità per pesca.

L'Unione ha adottato numerosi piani di gestione pluriennali per gli stock di maggiore importanza economica, tra cui il nasello, il merluzzo bianco e il pesce piatto. Questi piani, adottati previa esecuzione di una valutazione dell'impatto, stabiliscono i livelli dei TAC da fissare per l'anno in questione al fine di conseguire i loro obiettivi a lungo termine. La Commissione è tenuta a presentare la propria proposta sui TAC nel rispetto dei piani pluriennali. Pertanto numerosi TAC importanti contenuti nella proposta

derivano dalla specifica valutazione di impatto realizzata per il piano su cui sono basati.

Anche per gli stock per i quali non esistono piani pluriennali la proposta cerca di evitare approcci a breve termine e di privilegiare soluzioni di più ampio respiro improntate al criterio di sostenibilità. In molti casi questo comporta una riduzione più graduale delle possibilità di pesca.

Il ricorso a riduzioni dei TAC a breve termine consentirà quindi di ricostituire gli stock depauperati e di aumentare in seguito le possibilità di pesca. Gli effetti previsti a medio e lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale in conseguenza della diminuzione dello sforzo di pesca, una riduzione, nel settore delle catture, del numero di navi e/o dello sforzo di pesca medio per nave, nonché una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca UE e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi dell'UE, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività alieutiche sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

• Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna le possibilità di pesca agli Stati membri, che, a norma dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono liberi di ripartirle come credono tra le regioni o gli operatori ed hanno quindi un ampio margine di manovra quanto alle decisioni connesse al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'UE o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

- **Riesame/revisione/termine di efficacia**

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2011 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

- In base al trattato di Lisbona la codecisione costituisce la procedura decisionale ordinaria per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della PCP. Una deroga è prevista all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato per le misure relative alla "fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca", che sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, senza la partecipazione del Parlamento. La presente proposta si limita pertanto alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

Per quanto riguarda i limiti di cattura e la gestione dello sforzo, la proposta è conforme ai principi del cosiddetto "front-loading" (anticipazione) illustrati nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), nella comunicazione della Commissione al Consiglio "Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011" (COM(2010) 241 definitivo), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione in materia di proposte per le possibilità di pesca in attesa dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2011.

Conformemente a tale comunicazione, per un numero crescente di stock, quali ad esempio il nasello, la sogliola, la passera di mare e lo scampo, le possibilità di pesca sono state determinate sulla base delle norme stabilite nei piani pluriennali pertinenti. Per gli stock per i quali sono stati proposti nuovi piani pluriennali (stock occidentale di sugarello), nonché per gli stock per i quali il Consiglio e la Commissione si sono impegnati con una dichiarazione adottata nel Consiglio di dicembre 2009 (aringa del

Mar Celtico ed eglefino nelle zone Vb e VIa), la proposta seguirà le regole ivi stabilite.

Particolare attenzione merita la specifica situazione degli stock di merluzzo bianco. Nelle acque occidentali (Mare d'Irlanda, acque ad ovest della Scozia e Kattegat) questi stock, scesi al di sotto del 5% della loro biomassa vergine, sono all'esaurimento. Insieme allo stock presente nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, tali stock formano oggetto di un piano di gestione pluriennale (regolamento (CE) n. 1342/2008 del 18 dicembre 2008) che, secondo i pareri scientifici, non è attuato correttamente. Anziché migliorare, lo stato degli stock continua a peggiorare. Si stima che il prelievo sia di gran lunga superiore ai livelli consentiti, segno della mancanza di controlli adeguati della pesca e dell'assenza di dati affidabili, anche per quanto riguarda i rigetti. Per i tre stock del Mare d'Irlanda, delle acque ad ovest della Scozia e del Kattegat ciò si traduce, ancora una volta, nell'inadeguatezza dei dati e nell'assenza di qualsiasi segno di inversione delle tendenze che hanno condotto gli stock all'attuale stato di esaurimento. La situazione del merluzzo bianco del Mare del Nord va discussa con la Norvegia, con la quale lo stock è condiviso. Per gli stock per i quali l'Unione ha una competenza esclusiva, invece, l'articolo 10, paragrafo 2, del piano di gestione prevede che il Consiglio applichi misure più rigorose di quelle normalmente vigenti se lo CSTEP ritiene che la loro ricostituzione non procede in modo adeguato. Le informazioni contenute nei pareri ricevuti consentono di concludere che è opportuno applicare tale disposizione, come espressamente osservato dagli stessi CIEM e CSTEP. Lo stato di esaurimento degli stock richiederebbe una progressiva cessazione delle attività di pesca su di essi esercitate. La proposta prevede pertanto una riduzione del 50% del TAC, anziché la riduzione normalmente applicabile del 25%. In ogni caso si applicherebbero riduzioni dello sforzo del 25%. Per la campagna di pesca 2012 la proposta prevederebbe un TAC zero. Parallelamente, la Commissione chiederà agli Stati membri di prendere le necessarie disposizioni per controllare in modo rigoroso l'attuazione delle misure proposte. La proposta è altresì conforme alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile" (COM(2006) 360 definitivo), in quanto le possibilità di pesca proposte non comportano un aumento della mortalità per pesca degli stock considerati. Tale aumento sarebbe in contrasto con l'impegno assunto dall'UE e dagli Stati membri al vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile di mantenere o ricondurre gli stock a un livello che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile, al fine di raggiungere quanto prima questo obiettivo per gli stock depauperati e, se possibile, non più tardi del 2015.

Le catture supplementari di merluzzo bianco introdotte lo scorso anno, corrispondenti ad un aumento massimo del 5% del contingente per le attività di pesca del merluzzo bianco pienamente documentate, vengono mantenute nella proposta tra parentesi quadre, in quanto tali disposizioni devono essere concordate con la Norvegia. Qualsiasi iniziativa di questo tipo è comunque subordinata a una valutazione scientifica ex-ante, segnatamente da parte dello CSTEP. Su tale base la proposta prevede un incentivo sotto forma di contingente di cattura per il TAC della sogliola nella zona VIIe.

La proposta include le limitazioni di cattura convenute nell'ambito di alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca. I limiti di cattura e le altre raccomandazioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT), della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche

dell'Antartico (CCAMLR), della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO), della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) saranno adottati nelle riunioni annuali di queste organizzazioni, che si svolgeranno nei mesi di ottobre e dicembre 2010. I TAC per gli stock delle acque della Groenlandia e quelli condivisi con la Norvegia e con le Isole Færøer non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni di novembre e dicembre 2010. I valori relativi a questi TAC sono pertanto presentati con l'indicazione *pro memoria* (pm).

Riguardo alla gestione dello sforzo nella pesca del merluzzo bianco, proseguirà nel 2011 il regime basato sui kilowatt-giorni applicato dal 2009.

Per la gestione dello sforzo per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, nasello meridionale e scampo, il sistema dei giorni in mare per tipo di nave avente un'attività comprovata di pesca continuerà ad applicarsi nel 2011; tuttavia il regolamento proposto consentirà agli Stati membri di applicare un regime basato sui chilowatt-giorni, al fine di utilizzare in modo più efficiente le possibilità di pesca e di incoraggiare il ricorso a pratiche di conservazione in accordo con il settore. Con riguardo alle regole per la gestione dello sforzo nella pesca del nasello meridionale e dello scampo, la proposta razionalizzerà il sistema per la fissazione dei massimali di sforzo applicabili ad ogni Stato membro. A partire dal 2011 sarà specificato nel regolamento il valore effettivo per ogni Stato membro. Ciò renderà più trasparente la procedura di riassegnazione dei giorni in mare recuperati a seguito della demolizione dei pescherecci e consentirà di disporre di valori precisi per ogni Stato membro in funzione delle relative attività di demolizione.

Lo sforzo di pesca massimo consentito fissato per i vari stock nell'allegato II, sia esso misurato in giorni in mare per nave o in chilowatt-giorni per gruppo di sforzo, è attualmente indicato a titolo provvisorio e deve essere adeguato tenendo conto del parere definitivo che lo CSTEP formulerà a seguito della sua riunione plenaria prevista per novembre 2010. In corso d'esame è pure la metodologia per fissare lo sforzo definitivo per la pesca del cicereello nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV.

La proposta per il 2011 contiene per la prima volta misure concernenti la limitazione dello sforzo di pesca nel Mar Celtico, che prevedono la fissazione di un massimale di sforzo applicabile indistintamente a tutte le attività di pesca praticate in questa zona. Il massimale proposto corrisponde a una riduzione del 10% del livello di sforzo messo in atto nell'anno di riferimento 2007. La scelta dell'anno di riferimento tiene conto della necessità di non penalizzare gli Stati membri che hanno realizzato riduzioni dello sforzo negli ultimi anni, rispetto a quelli che nello stesso periodo hanno aumentato i loro livelli di sforzo nella zona in questione. Tale misura è giustificata dal fatto che per la maggior parte degli stock presenti in questa zona i pareri scientifici suggeriscono di ridurre o di non aumentare lo sforzo di pesca. Trattandosi di attività di pesca multispecifiche, è opportuno istituire una limitazione generale che risulterà più agevole da attuare e da controllare. Tale misura si applicherebbe nelle sottodivisioni f - g della zona CIEM VII, in cui si concentra la maggior parte dello sforzo di pesca. L'impatto previsto sulla flotta è trascurabile, in quanto la misura dovrebbe stabilizzare la situazione attuale. L'intervento avrà un effetto positivo sugli stock, poiché consentirà di evitare trasferimenti dello sforzo di pesca dalle regioni limitrofe in cui le risorse sono

più gravemente minacciate, quali il Mare d'Irlanda (sottodivisione VIIa).

Per quanto riguarda la gestione dello sforzo per gli stock di acque profonde, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) ha raccomandato nel 2002 una cessazione dello sforzo per un periodo di due anni. Successivamente lo sforzo massimo consentito è stato oggetto di riduzioni graduali concordate annualmente in sede NEAFC e recepite dal Consiglio, raggiungendo, nel 2008 e 2009, rispettivamente il 75% e 65% dello sforzo messo in atto nell'anno di riferimento 2003. Per il periodo 2010-2012 la NEAFC ha raccomandato di contenere lo sforzo a un livello non superiore al 65%. È necessario continuare ad applicare tale limitazione sia per onorare gli obblighi internazionali dell'UE che per proteggere gli stock che, come il CIEM sottolinea da vari anni, sono molto fragili e richiedono urgenti misure di protezione, dato il loro tasso di riproduzione estremamente ridotto.

Vengono mantenuti sistemi di gestione sull'arco dell'anno per le specie a ciclo di vita breve quali il cicerello, la busbana norvegese e lo spratto nel Mare del Nord. In tali casi le possibilità di pesca proposte per l'inizio del 2011 potranno essere rivedute nell'arco dell'anno in conformità dei pareri scientifici più recenti mediante regolamenti della Commissione, che consentono una rapida attuazione delle misure di gestione proposte. Tuttavia il metodo applicabile allo stock di cicerello è attualmente soggetto ad un riesame da cui potrebbe scaturire un sistema di gestione che renderà inutili le revisioni in corso d'anno. Questi possibili cambiamenti dovranno essere discussi e concordati con la Norvegia durante l'autunno; in funzione dell'esito di tali discussioni potrebbe quindi essere necessario modificare sostanzialmente o addirittura eliminare l'allegato IID.

Il presente regolamento prevede infine, per la prima volta nell'ambito dell'esercizio annuale di fissazione delle possibilità di pesca, che siano gli stessi Stati membri ad adottare determinati TAC. Tale proposta riguarda 7 TAC per i quali un solo Stato membro dispone di possibilità di pesca. In questo caso non si può parlare di ripartizione, in quanto il TAC è sostanzialmente "posseduto" e gestito da un solo Stato. In casi di questo tipo è opportuno semplificare il regolamento delegando la responsabilità allo Stato membro interessato, fermo restando l'obbligo di conformarsi agli obiettivi della politica comune della pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca³, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) Se un TAC è assegnato ad un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. Occorre tuttavia stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro considerato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

politica comune della pesca e si assicuri che il livello di sfruttamento dello stock sia tale da produrre il rendimento massimo sostenibile, in particolare adottando le misure necessarie per raccogliere i dati pertinenti, valutare lo stato dello stock e stabilirne i livelli di rendimento massimo sostenibile.

- (5) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.
- (6) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda devono essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale⁴, nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica⁵, nel regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia⁶, nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale⁷, nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord⁸, nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock⁹, nel regolamento (CE) n. 1342/2008 e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo¹⁰.
- (7) In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti¹¹, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità

⁴ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

⁵ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

⁶ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

⁷ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

⁸ GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

⁹ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

¹⁰ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

¹¹ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime.

- (9) Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche. In una zona situata ad ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è necessario ridurre urgentemente le catture di scampo nella massima misura possibile. Occorre pertanto limitare le possibilità di pesca in questa zona al solo prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.
- (10) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2011 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008¹².
- [(11) Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo nella pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.]
- (12) Alla luce del parere scientifico sullo stato degli stock del Mar Celtico e tenuto conto della natura multispecifica delle attività di pesca esercitate in tale zona, è opportuno adottare misure volte a limitare lo sforzo di pesca per le attività alieutiche che hanno luogo nelle suddivisioni f - g della zona statistica CIEM VII.
- (13) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della Convenzione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde.
- (14) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia¹³, le Isole Færøer¹⁴ e la Groenlandia¹⁵, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti.
- (15) L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di

¹² GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

¹³ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

¹⁴ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

¹⁵ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

misure per il 2011, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. È quindi opportuno che l'Unione applichi tali possibilità di pesca.

- (16) Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non è riuscita a conseguire un accordo sull'adozione di misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. Tuttavia la maggioranza delle parti contraenti, compresa l'Unione europea, ha ritenuto che fosse necessario regolamentare le possibilità di pesca per i tre stock succitati, al fine di garantirne la gestione sostenibile. È quindi opportuno che l'Unione adotti misure a tal fine.
- (17) Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha riesaminato la capacità globale delle flotte dedite alla cattura del tonno tropicale tra il 2006 e il 2008 e del pesce spada e del tonno bianco tra il 2007 e il 2008. La IOTC ha inoltre approvato l'attuazione di piani di sviluppo della flotta. La IOTC ha altresì approvato una risoluzione concernente la conservazione degli squali volpe (famiglia *Alopiidae*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella propria zona di competenza.
- (18) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta organizzazione. Tali misure sono state rivedute nel novembre 2009 nell'ambito delle ottave consultazioni internazionali per l'istituzione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO) e saranno riesaminate nel gennaio 2011 alla seconda conferenza preparatoria della Commissione SPRFMO. Le misure provvisorie attuali resteranno pertanto di applicazione fino all'adozione delle nuove misure. In base all'accordo raggiunto dai partecipanti, tali misure provvisorie sono misure volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. Tuttavia, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, è opportuno incorporarle nel diritto dell'Unione.
- (19) Nella sua riunione annuale del 2010 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per quattro stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto dell'Unione.
- (20) A norma dell'articolo 291 del trattato, è opportuno che le misure necessarie per la fissazione dei limiti di cattura di taluni stock dal ciclo vitale breve siano adottate, per motivi di urgenza, in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁶.
- (21) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'UE sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente

¹⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

regolamento. È quindi necessario che le relative disposizioni attuative si applichino con effetto retroattivo.

- (22) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹⁷, e segnatamente dagli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (23) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni della legislazione dell'UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca e le condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo:

- a) per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici, e
- b) per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo,
- c) per i periodi indicati negli articoli da 18 a 20 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR),
- [d) per i periodi indicati nell'articolo 26, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC).]

Articolo 2

Campo di applicazione

Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

- a) ai pescherecci UE e

¹⁷ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- b) ai pescherecci di paesi terzi operanti in acque UE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "nave UE", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) "navi di paesi terzi", i pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;
- c) "acque UE", le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- d) "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- e) "contingente", la quota del TAC assegnata all'UE, agli Stati membri o a un paese terzo;
- f) "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- g) "apertura di maglia", l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca¹⁸;
- h) "registro della flotta peschereccia dell'UE", il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- i) "giornale di pesca", il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

¹⁸ GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5.

- a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹;
- b) "Skagerrak", la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) "Kattegat", la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- d) "VII (Mare d'Irlanda orientale – Unità 14)", la zona delimitata da
- i) una lossodromia che collega in successione i seguenti punti:
 - l'intersezione del meridiano 5°O con la costa britannica presso Portpatrick;
 - 54°30' N 5°O;
 - 54°30' N 4°O;
 - l'intersezione del meridiano 4°O con la costa britannica presso Llanfairfechan;
 - ii) la costa britannica.
- e) "VII (Mare d'Irlanda occidentale – Unità 15)", la zona delimitata da
- i) una lossodromia che collega in successione i seguenti punti:
 - l'intersezione del parallelo 55°N con la costa irlandese presso Camlough;
 - l'intersezione del parallelo 55°N con la costa britannica presso Stranraer;
 - ii) la costa britannica tra l'intersezione del parallelo 55°N con la costa presso Stranraer e l'intersezione del meridiano 5°O con la costa presso Portpatrick;
 - iii) una lossodromia che collega in successione i seguenti punti:
 - l'intersezione del meridiano 5°O con la costa britannica presso Portpatrick;
 - 54°30' N 5°O;
 - 54°30' N 4°O;

¹⁹ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- l'intersezione del meridiano 4°O con la costa britannica presso Llanfairfechan;
- iv) la costa britannica tra l'intersezione del meridiano 4°O con la costa presso Llanfairfechan e l'intersezione del parallelo 53°N con la costa della penisola di Llyn;
- v) una lossodromia che collega in successione i seguenti punti:
 - l'intersezione del parallelo 53°N con la costa britannica in corrispondenza della penisola di Llyn;
 - l'intersezione del parallelo 53°N con la costa irlandese presso Wicklow;
 - la costa orientale dell'Irlanda tra i paralleli 53°00'N e 55°00'N.
- f) "VII (Porcupine Bank – Unità 16)", la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
 - 53° 30'N 15°00'O;
 - 53° 30'N 11°00'O;
 - 51°30'N 11°00'O;
 - 51°30'N 13°00'O;
 - 51°00'N 13°00'O;
 - 51°00'N 15°00'O;
 - 53° 30'N 15°00'O.
- g) "VII (Aran Grounds – Unità 17)", la zona delimitata da
 - i) la costa occidentale dell'Irlanda;
 - ii) il parallelo 53°30'N;
 - iii) il meridiano 11°00'O;
 - iv) il parallelo 52°30'N.
- h) "VII (S e SO dell'Irlanda – Unità 19)", la zona delimitata da
 - i) lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
 - l'intersezione del parallelo 52°30'N con la costa occidentale dell'Irlanda
 - 52°30'N 11°00'O;
 - 51°00'N 11°00'O;

- 51°00'N 8°00'O;
- 51°30'N 8°00'O;
- 51°30'N 7°00'O;
- 52°00'N 7°00'O;
- 52°00'N 6°00'O;
- 52°30'N 6°00'O;
- l'intersezione del parallelo 52°30'N con

ii) la costa orientale dell'Irlanda a sud di 52°30'N.

i) "VII (Mar Celtico – Unità 20-22)", la zona delimitata da lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

- 51°00' N 9°00'O;
- 51°00' N 8°00'O;
- 51°30' N 8°00'O;
- 51°30' N 7°00'O;
- 52°00' N 7°00'O;
- 52°00' N 6°00'O;
- 51°30' N 6°00'O;
- 51°30' N 5°00'O;
- 51°00' N 5°00'O;
- 51°00' N 6°00'O;
- 50°30' N 6°00'O;
- 50°30' N 7°00'O;
- 49°30' N 7°00'O;
- 49°30' N 9°00'O;
- 51°00' N 9°00'O.

j) "VII (NO dell'Irlanda e altre zone – Unità 18)", la parte della zona VII non compresa nelle zone definite nelle lettere da d) a i).

k) "Golfo di Cadice", la parte della zona CIEM IXa ad est della longitudine 7°23'48"O;

- l) "zone COPACE" (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰;
- m) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale), le zone definite nel regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹;
- n) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale²²;
- o) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona definita nella Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico²³;
- p) "zona della convenzione CCAMLR" (Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico²⁴;
- q) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per il tonno tropicale), la zona definita nella Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica²⁵;
- r) "zona IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'Accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano²⁶;
- s) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud di 10°N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale²⁷, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- t) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e la

²⁰ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

²² Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

²³ L'Unione europea vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

²⁴ GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16.

²⁵ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

²⁶ L'Unione europea vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

²⁷ Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale²⁸;

- u) "acque d'altura del Mare di Bering", le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque dell'UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 13 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio²⁹ e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. La Commissione fissa i TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV spettanti all'Unione sulla base del TAC e dell'assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia in conformità dell'accordo con detto paese.
4. Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2011, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002:

²⁸ L'Unione europea vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

²⁹ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

- [a) cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV, secondo le norme fissate al punto 6 dell'allegato IID;]
- b) stock di busbana norvegese nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e stock di spratto nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV;
- c) stock di merlano nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e stock di eglefino nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III e IV, al fine di tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.

Articolo 6

Specie vietate

1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
 - a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque UE e non UE;
 - b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque UE;
 - c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque internazionali e
 - f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.

Articolo 7

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I del presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

- a) all'allegato IIA si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e Vb;
- b) all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
- c) all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;
- [d) all'allegato IID si applicano per la gestione degli stock di cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV;]
- e) all'allegato IIE si applicano per la gestione di taluni stock nelle zone CIEM VIIf - g.

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio³⁰. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non

³⁰ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

superino nel 2011 il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 10

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.

Articolo 11

Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato I per il brosmio, il merluzzo bianco, il rombo giallo, la rana pescatrice, l'eglefino, il merlano, il nasello, la molva azzurra, la molva, lo scampo, la passera di mare, il merluzzo giallo, il merluzzo carbonaro, le razze, la sogliola [e lo spinarolo] nella zona CIEM VII o nelle pertinenti sottozone sono limitate dal divieto di pescare o conservare a bordo le specie suddette nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2011 nel Porcupine Bank. Nelle voci pertinenti dell'allegato I è inserito un riferimento al presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O

8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. L'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica nella zona definita al paragrafo 2.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE DI PESCA NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Articolo 13

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

CAPO III

POSSIBILITÀ DI PESCA NELLE ACQUE REGOLAMENTATE DA ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA

SEZIONE 1

ZONA DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO (ICCAT)

Articolo 14

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 15

Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato di cui all'allegato ID

Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio 2011.

Articolo 16

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati di cui all'allegato ID, gli Stati membri destinano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 17

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

SEZIONE 2

ZONA DELLA CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ANTARTICO (CCAMLR)

Articolo 18

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i TAC e i limiti delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 19

Pesca sperimentale

1. Le navi UE notificate alla CCAMLR ai sensi degli articoli 7 e 7 *bis* del regolamento (CE) n. 601/2004 possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 20

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2011/2012

1. Durante la campagna di pesca 2011/2012 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR e alla Commissione, in conformità dell'articolo 5 *bis* del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1° giugno 2011:
 - a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;
 - b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.

4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.

SEZIONE 3

ZONA DELLA COMMISSIONE PER IL TONNO DELL'OCEANO INDIANO (IOTC)

Articolo 21

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC

1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda (GT) sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite.

Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 22

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.

SEZIONE 4

ZONA DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DELLA PESCA PER IL PACIFICO MERIDIONALE (SPRFMO)

Articolo 23

Pesca pelagica — Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda (GT) complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2011 al livello totale di 78610 GT nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 24

Pesca pelagica - TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come indicato nell'articolo 23, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda (GT), delle loro navi dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. A fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, per trasmissione al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 25

Pesca di fondo

Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO alla media annua registrata nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di pescherecci e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione SPRFMO in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.

SEZIONE 5

ZONA DELLA COMMISSIONE INTERAMERICANA PER IL TONNO TROPICALE (IATTC)

Articolo 26

Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
 - a) dal 29 luglio al 28 settembre 2011 o dal 18 novembre 2011 al 18 gennaio 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,
longitudine 150° O,
latitudine 40° N,
latitudine 40° S;
 - b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 96° O,
longitudine 110° O,
latitudine 4° N,
latitudine 3° S.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 2011, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel

periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

3. Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona di regolamentazione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

SEZIONE 6

ZONA DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO SUDORIENTALE (SEAFO)

Articolo 27

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- sagri liscio (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*)
- e squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

SEZIONE 7

ZONA DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA NEL PACIFICO CENTRO-OCCIDENTALE (WCPFC)

Articolo 28

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (*Thunnus obesus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) e il tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 29

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00.00 del 1° luglio 2011 e le ore 24.00 del 30 settembre 2011. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
 - a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
 - b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce,
 - b) il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, oppure
 - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 30

Zone vietate alla pesca con reti da circuizione

La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d'alto mare:

- a) le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;
- b) le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.

Articolo 31

Limitazioni al numero di navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

SEZIONE 8

MARE DI BERING

Articolo 32

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

Articolo 33

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I e

secondo le condizioni previste nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e nel presente titolo.

Articolo 34

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 35

Specie vietate

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
 - a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque UE;
 - b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque UE;
 - c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE delle zone CIEM IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; nonché
 - d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle zone CIEM VI, VII, VIII, IX e X.
2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Qualora le possibilità di pesca per la zona della convenzione CCAMLR siano fissate per periodi che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2011, gli articoli da 18 a 20 e gli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Limiti di cattura applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC e alle navi di paesi terzi che operano nelle acque UE, secondo la specie e la zona (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria)

Nelle seguenti tabelle figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutti i TAC fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34. I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon maritae</i>	CGE	Granchio rosso di fondale
<i>Champsocephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Totano
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pleuronettiformi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes - Rajidae</i>	SRX-RAJ	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfano

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Sugarello
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:

Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Granchio rosso di fondale	CGE	<i>Chaceon maritae</i>
Pleuronettiformi	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Sagrì atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>

Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Sugarello	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Scorfano	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.

Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX-RAJ	<i>Rajiformes - Rajidae</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Sagrì nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes spp.</i>
Sogliole	SOX	<i>Solea spp.</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Totano	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ALLEGATO IA

Skagerrak, Kattegat, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque UE della zona COPACE, acque della Guyana francese

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾ (SAN/2A3A4.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Regno Unito	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>		
Isole Færøer	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Da prelevare nella zona IV.

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	25	TAC precauzionale.	
Francia	8		
Paesi Bassi	20		

Regno Unito	42
UE	95
TAC	95

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE delle zone III e IV (ARU/3/4.)
---------	-------------------------------------	-------	--

Danimarca	963	TAC precauzionale.
Germania	10	
Francia	7	
Irlanda	7	
Paesi Bassi	45	
Svezia	37	
Regno Unito	17	
UE	1 086	
TAC	1 086	

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
---------	-------------------------------------	-------	--

Germania	330	TAC precauzionale.
Francia	7	
Irlanda	306	
Paesi Bassi	3 449	
Regno Unito	242	
UE	4 334	
TAC	4 334	

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI.)
---------	---------------------------------	-------	---

Germania	6	(1)	TAC analitico.
Francia	6	(1)	
Regno Unito	6	(1)	
Altri	3	(1)	
UE	21	(1)	
TAC	21		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (USK/03-C.)
---------	---------------------------------	-------	--

Danimarca	12		TAC analitico.
Svezia	6		
Germania	6		
UE	24		
TAC	24		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (USK/04-C.)
---------	---------------------------------	-------	---

Danimarca	53		TAC analitico.
Germania	16		
Francia	37		
Svezia	5		

Regno Unito	80	
Altri	5	(1)
UE	196	

TAC 196

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI)
---------	---------------------------------	-------	---

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Spagna	<i>pm</i>	Si applica l'articolo 11.
Francia	<i>pm</i>	
Irlanda	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Altri	<i>pm</i>	(1)
UE	<i>pm</i>	
Norvegia ⁽²⁾	<i>pm</i>	(3)(4)

TAC 3 217

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

(3) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di *pm*% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare *pm* t.

(4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di *pm* t per la molva e *pm* t per il brosmio, sono interscambiabili fino a *pm* t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
---------	---------------------------------	-------	--

Belgio *pm* TAC analitico.

Danimarca	<i>pm</i>
Germania	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Paesi Bassi	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>

TAC Non pertinente

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
- (2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
- (3) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di *pm*% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare *pm* t.
- (4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di *pm* t per la molva e *pm* t per il brosmio, sono interscambiabili fino a *pm* t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Specie:	Aringa (1)	Zona:	IIIa
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/03A.)

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	
Isole Færøer	<i>pm</i>	⁽²⁾

TAC *pm*

- ⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
- ⁽²⁾ Da prelevare nello Skagerrak.

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53°30' N (HER/4AB.)
---------	--------------------------------------	-------	---

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾	

TAC *pm*

- (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa e IVb.
- (2) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud di

62° N (HER/*04N-)

UE *pm*

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
---------	--------------------------------------	-------	---

Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

- ⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC)
---------	---	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	<i>pm</i>	

TAC *pm*

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Catture accessorie nelle zone IV e VIId e nelle acque UE della zona IIa (HER/2A47DX)
---------	---	-------	---

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	

TAC *pm*

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IVc, VIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
---------	---	-------	--

Belgio *pm*⁽³⁾ TAC analitico.

Danimarca	<i>pm</i>	⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	⁽³⁾	
Francia	<i>pm</i>	⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>	⁽³⁾	
Regno Unito	<i>pm</i>	⁽³⁾	
UE	<i>pm</i>		

TAC *pm*

- (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
- (2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51°56' N, 1°19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
- (3) È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50% di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
---------	----------------------------------	-------	--

Germania	<u><i>pm</i></u>	TAC analitico.
Francia	<u><i>pm</i></u>	
Irlanda	<u><i>pm</i></u>	
Paesi Bassi	<u><i>pm</i></u>	
Regno Unito	<u><i>pm</i></u>	
UE	<u><i>pm</i></u>	
Isole Færøer	<u><i>pm</i></u>	⁽²⁾

TAC 22 481

- (1) Si tratta dello stock di aringhe della zona VIa, a nord di 56°00' N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07°00' O e a nord di 55°00' N, escluso il Clyde.
- (2) Contingente da prelevare esclusivamente nella zona VIa a nord di 56° 30' N.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIb, VIIc; VIaS ⁽¹⁾ (HER/6AS7BC)
---------	----------------------------------	-------	---

Irlanda 3 387

Paesi Bassi 339

UE 3 726

TAC 3 726

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
---------	----------------------------------	-------	---

Regno Unito Non fissato ⁽²⁾ TAC precauzionale.

UE Non fissato ⁽³⁾

TAC Non fissato ⁽³⁾

(1) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

(2) Da fissare a cura dello Stato membro interessato ad un livello compatibile con lo sfruttamento sostenibile dello stock, che consentirà verosimilmente di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile a partire dal 2015. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro il 28 febbraio 2011, il livello adottato e le misure di gestione che intende attuare per conformarsi ai principi e agli obiettivi sopra enunciati.

(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 2.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
---------	----------------------------------	-------	-------------------------------------

Irlanda 1 250 TAC analitico.

Regno Unito 3 550

UE 4 800

TAC 4 800

(1) Da questa zona è sottratta la zona aggiunta alle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	425	TAC precauzionale.	
Regno Unito	425		
UE	850		
TAC	850		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	147	TAC analitico.	
Francia	815		
Irlanda	11 407		
Paesi Bassi	815		
Regno Unito	16		
UE	13 200		
TAC	13 200		

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	3 252	TAC analitico.	
Portogallo	3 548		
UE	6 800		
TAC	6 800		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
UE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

[(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5% in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

- la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
- tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco;
- le catture aggiuntive siano limitate al 30% del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco.

Se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all'iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, revoca le catture aggiuntive concesse a tale nave e la esclude da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.]

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	118	TAC analitico.	
Germania	2		
Svezia	70		
UE	190		
TAC	190		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	<i>pm</i>	⁽¹⁾	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	⁽¹⁾	
Svezia	<i>pm</i>	⁽¹⁾	
Regno Unito	<i>pm</i>	⁽¹⁾	
UE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>	⁽²⁾	
TAC	<i>pm</i>		

[(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5% in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

- la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
- tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco;
- le catture aggiuntive siano limitate al 30% del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco.

- Se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all'iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, revoca le catture aggiuntive concesse a tale nave e la esclude da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.]

(2) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

		Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)	
UE		<i>pm</i>	
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Vlb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/561214)
Belgio	0	TAC precauzionale.	
Germania	2		
Francia	22		
Irlanda	8		
Regno Unito	36		
UE	68		
TAC	68		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Via; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5B6A-C)
Belgio	0	TAC analitico.	
Germania	4		
Francia	38		
Irlanda	15		
Regno Unito	64		
UE	120		
TAC	120		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07A.)
Belgio	9	TAC analitico.	
Francia	25		
Irlanda	157		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	144		
UE	337		
TAC	337		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	153	TAC analitico.	
Francia	2 500	Si applica l'articolo 11.	
Irlanda	496		

Paesi Bassi	1
Regno Unito	270
UE	3 420
TAC	3 420

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIId (COD/07D.)
---------	--	-------	---------------------

Belgio	<i>pm</i>	⁽¹⁾	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	⁽¹⁾	
Regno Unito	<i>pm</i>	⁽¹⁾	
UE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

[(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5% in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

- la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
- tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco;
- le catture aggiuntive siano limitate al 30% del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco.
- Se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all'iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, revoca le catture aggiuntive concesse a tale nave e la esclude da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.]

–

Specie:	Smeriglio <i>Lamna nasus</i>	Zona:	Acque UE delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII (POR/3-12)
Danimarca	0	TAC precauzionale.	
Francia	0		
Germania	0		
Irlanda	0		
Spagna	0		
Regno Unito	0		
UE	0		
	0		
TAC	0		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	5	TAC precauzionale.	
Danimarca	5		
Germania	5		
Francia	29		
Paesi Bassi	23		
Regno Unito	1 690		
UE	1 757		
TAC	1 757		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/561214)
Spagna	350	TAC precauzionale.	

Francia	1 364
Irlanda	399
Regno Unito	966
UE	3 079
TAC	3 079

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
---------	--	-------	------------------

Belgio	420	TAC precauzionale.
Spagna	4 667	Si applica l'articolo 11.
Francia	5 663	
Irlanda	2 575	
Regno Unito	2 230	
UE	15 555	
TAC	15 555	

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
---------	--	-------	---

Spagna	999	TAC precauzionale.
Francia	807	
UE	1 806	
TAC	1 806	

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
---------	--	-------	---

Spagna	1 010	TAC analitico.
--------	-------	----------------

Francia	50
Portogallo	34
UE	1 094

TAC 1 094

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Belgio 436 TAC precauzionale.

Danimarca 1 638

Germania 2 457

Francia 170

Paesi Bassi 9 906

Svezia 5

Regno Unito 1 377

UE 15 989

TAC 15 989

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
---------	-------------------------------------	-------	--

Belgio 341 ⁽¹⁾ TAC precauzionale.

Danimarca 752 ⁽¹⁾

Germania 367 ⁽¹⁾

Francia 70 ⁽¹⁾

Paesi Bassi 258 ⁽¹⁾

Svezia 9 ⁽¹⁾

Regno Unito 7 846 ⁽¹⁾

UE 9 643 ⁽¹⁾

TAC

9 643

- (1) Di cui fino al 5% può essere pescato nella zona VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*561214).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/561214)
Belgio	170	TAC precauzionale.	
Germania	194		
Spagna	182		
Francia	2 093		
Irlanda	473		
Paesi Bassi	164		
Regno Unito	1 456		
UE	4 732		
TAC	4 732		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII (ANF/07.)
---------	-------------------------------------	-------	------------------

Belgio	2 536	(1)	TAC analitico.
Germania	283	(1)	Si applica l'articolo 11.
Spagna	1 008	(1)	
Francia	16 277	(1)	
Irlanda	2 080	(1)	
Paesi Bassi	328	(1)	
Regno Unito	4 936	(1)	
UE	27 448	(1)	
TAC	27 448	(1)	

(1) Di cui fino al 5% può essere pescato nelle zone VIIa, VIIb, VIId e VIIe (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/8ABDE.)
---------	-------------------------------------	-------	---

Spagna	1 179	TAC analitico.
Francia	6 563	
UE	7 742	
TAC	7 742	

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
---------	-------------------------------------	-------	---

Spagna	1 234	TAC analitico.
Francia	1	
Portogallo	245	
UE	1 480	

TAC 1 480

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IIIa, acque UE delle zone IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Tranne un quantitativo stimato di *pm* t di catture accessorie industriali.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Norvegia	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Tranne un quantitativo stimato di *pm* t di catture accessorie industriali.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della
zona IV

(HAD/*04N-)

UE *pm*

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	8	TAC analitico.	
Germania	10		
Francia	413		
Irlanda	295		
Regno Unito	3 022		
UE	3 748		
TAC	3 748		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	2	TAC analitico.	
Germania	3		
Francia	111		
Irlanda	328		
Regno Unito	1 561		
UE	2 005		
TAC	2 005		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	129	TAC analitico.	
Francia	7 719	Si applica l'articolo 11.	
Irlanda	2 573		
Regno Unito	1 158		
UE	11 579		
TAC	11 579		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIa (HAD/07A.)
Belgio	19	TAC precauzionale.	
Francia	88		
Irlanda	524		
Regno Unito	579		
UE	1 210		

TAC

1 210

Specie:	Merlano	Zona:	IIIa
	<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		

TAC *pm*(1) Tranne un quantitativo stimato di *pm* t di catture accessorie industriali.

Specie:	Merlano	Zona:	IV; acque UE della zona IIa
	<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/2AC4.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾		

TAC *pm*(1) Tranne un quantitativo stimato di *pm* t di catture accessorie industriali.

(2) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della
zona IV

(WHG/*04N-)

UE *pm*

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/561214)
---------	--	-------	--

Germania	1	TAC analitico.
Francia	26	
Irlanda	65	
Regno Unito	124	
UE	216	
TAC	216	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIa (WHG/07A.)
---------	--	-------	------------------------

Belgio	0	TAC analitico.
Francia	4	
Irlanda	68	
Paesi Bassi	0	
Regno Unito	46	
UE	118	
TAC	118	

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk (WHG/7X7A.)
Belgio	133	TAC analitico.	
Francia	8 180	Si applica l'articolo 11.	
Irlanda	4 565		
Paesi Bassi	66		
Regno Unito	1 463		
UE	14 407		
TAC	14 407		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 102	TAC precauzionale.	
Francia	1 652		
UE	2 754		
TAC	2 754		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	Non fissato	⁽¹⁾	TAC precauzionale.
UE	Non fissato	⁽²⁾	
TAC	Non fissato	⁽²⁾	

(1) Da fissare a cura dello Stato membro interessato ad un livello compatibile con lo sfruttamento sostenibile dello stock, che consentirà verosimilmente di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile a partire dal 2015. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro il 28 febbraio 2011, il livello adottato e le misure di gestione che intende attuare per conformarsi ai principi e agli obiettivi sopra enunciati.

(2) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 1.

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
---------	---	-------	---

Svezia *pm* ⁽¹⁾ TAC precauzionale.

UE *pm*

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
---------	---	-------	--

Danimarca 1 531 TAC analitico.

Svezia 130

UE 1 661

TAC 1 661 ⁽¹⁾

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
---------	---	-------	--

Belgio 28 TAC analitico.

Danimarca 1 119

Germania 128

Francia 248

Paesi Bassi 64

Regno Unito 348

UE 1 935

TAC 1 935 ⁽¹⁾

(1) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
---------	---	-------	--

Belgio	284 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Spagna	9 109	Si applica l'articolo 11.
Francia	14 067 ⁽¹⁾	
Irlanda	1 704	
Paesi Bassi	183 ⁽¹⁾	
Regno Unito	5 553 ⁽¹⁾	
UE	30 900	

TAC 30 900 ⁽²⁾

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIa, VIIIb, VIIIc e
VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio	37
Spagna	1 469
Francia	1 469
Irlanda	184
Paesi Bassi	18
Regno Unito	827

UE 4 004

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
---------	---	-------	---

Belgio	9	(1)	TAC analitico.
Spagna	6 341		
Francia	14 241		
Paesi Bassi	18	(1)	
UE	20 609		
TAC	20 609	(2)	

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VI e VII; acque UE e
acque internazionali della
zona Vb; acque
internazionali delle
zone XII e XIV

(HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 837
Francia	3 305
Paesi Bassi	6
UE	5 150

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
---------	---	-------	---

Spagna	6 844	TAC analitico.
--------	-------	----------------

Francia	657
Portogallo	3 194
UE	10 695

TAC 10 695

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/4AB-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	<i>pm</i>	(1)(2)	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	(1)(2)	
Spagna	<i>pm</i>	(1)(2)	
Francia	<i>pm</i>	(1)(2)	
Irlanda	<i>pm</i>	(1)(2)	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	(1)(2)	
Portogallo	<i>pm</i>	(1)(2)	
Svezia	<i>pm</i>	(1)(2)	
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)(2)	
UE	<i>pm</i>	(1)(2)	
Norvegia	<i>pm</i>	(3) (4)	
Isole Færøer	<i>pm</i>	(5) (6)	

TAC *pm*

- (1) Di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
- (2) Può essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer entro il limite del quantitativo di accesso globale di *pm* t disponibile per l'UE (WHB/*05B-F).
- (3) Da prelevare nelle acque UE delle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare *pm* t.
- (4) Di cui fino ad un massimo di *pm* t può essere costituito da argantina (*Argentina* spp.).
- (5) Le catture di melù possono comprendere le catture inevitabili di argantina (*Argentina* spp.).
- (6) Da prelevare nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O. Le catture nella zona IVa non devono superare *pm* t.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
---------	---	-------	--

Spagna *pm* TAC analitico.

Portogallo *pm*

UE *pm* ⁽¹⁾⁽²⁾

TAC *pm*

- (1) Di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
- (2) Può essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer entro il limite del quantitativo di accesso globale di 14 000 t disponibile per l'UE (WHB/*05B-F).

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56°30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
---------	---	-------	--

Norvegia *pm* ⁽¹⁾
⁽²⁾ TAC analitico.

Isole Færøer *pm* ⁽³⁾⁽⁴⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC *pm*

- (1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

- (2) Le catture nella zona IV non superano *pm* t, vale a dire il 25% del livello di accesso della Norvegia.
- (3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
- (4) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare *pm* t.

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
Belgio	300	TAC precauzionale.	
Danimarca	827		
Germania	106		
Francia	226		
Paesi Bassi	688		
Svezia	9		
Regno Unito	3 387		
UE	5 543		
TAC	5 543		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII, XIIb (BLI/5BX12B) ⁽⁴⁾
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Estonia	<i>pm</i>	Si applica l'articolo 11.	
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i> ⁽¹⁾		

UE	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i>	(2)
Isole Færøer	<i>pm</i>	(3)

TAC 2 341

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
- (2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
- (3) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. Da prelevare nelle acque UE della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb.
- (4) Da marzo a maggio 2011 si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb (acque UE), VI e VII (BLI/*5B67.)
Germania	<i>pm</i>
Estonia	<i>pm</i>
Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Irlanda	<i>pm</i>
Lituania	<i>pm</i>
Polonia	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
Altri	<i>pm</i>
Norvegia	<i>pm</i>
Isole Færøer	<i>pm</i>
UE	2 032

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
---------	-----------------------------	-------	---

Danimarca	8		TAC analitico.
Germania	8		
Francia	8		
Regno Unito	8		
Altri	4	(1)	
UE	36		
TAC	36		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (LIN/03.)
---------	-----------------------------	-------	--

Belgio	7	(1)	TAC analitico.
Danimarca	51		
Germania	7	(1)	
Svezia	20		
Regno Unito	7	(1)	
UE	92		
TAC	92		

(1) Questo contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (LIN/04.)
---------	-----------------------------	-------	---

Belgio	16		TAC analitico.
--------	----	--	----------------

Danimarca	243
Germania	150
Francia	135
Paesi Bassi	5
Svezia	10
Regno Unito	1 869
UE	2 428
TAC	2 428

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
---------	-----------------------------	-------	---

Belgio	9	TAC analitico.
Danimarca	5	
Germania	5	
Francia	5	
Regno Unito	5	
UE	29	
TAC	29	

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
---------	-----------------------------	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Si applica l'articolo 11.
Germania	<i>pm</i>	
Spagna	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Irlanda	<i>pm</i>	

Portogallo	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i>	(1)(2)
Isole Færøer	<i>pm</i>	(3)(4)

TAC 14 164

- (1) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di *pm*% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare *pm* t.
- (2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di *pm* t per la molva e *pm* t per il brosmio, sono interscambiabili fino a *pm* t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
- (3) Compreso il brosmio. Da prelevare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30' N.
- (4) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di *pm*% per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare *pm* t.

Specie:	Molva	Zona:	Acque norvegesi della zona IV
	<i>Molva molva</i>		(LIN/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 454	TAC precauzionale.
Germania	10	
Svezia	1 236	
UE	4 700	
TAC	4 700	

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	Acque UE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 181	TAC analitico.
Danimarca	1 181	
Germania	17	
Francia	35	
Paesi Bassi	608	
Regno Unito	19 558	
UE	22 580	
TAC	22 580	

Specie:	Scampo	Zona:
	<i>Nephrops norvegicus</i>	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	<i>pm</i>	
TAC	Non pertinente	

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	28	TAC analitico.	
Francia	111		
Irlanda	185		
Regno Unito	13 357		
UE	13 681		
TAC	13 681		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (Mare d'Irlanda orientale – Unità 14) (NEP/07U14..)
Francia	0	TAC analitico.	
Irlanda	94		
Regno Unito	586		
UE	680		
TAC	680		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (Mare d'Irlanda occidentale – Unità 15) (NEP/07U15.)
Irlanda	3 328	TAC analitico.	
Regno Unito	6 172		
UE	9 500		
TAC	9 500		

Specie:	Scampo	Zona:	VII (Porcupine Bank -Unità 16)
	<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/07U16.)
Spagna	429	TAC analitico.	
Francia	277	Si applica l'articolo 11.	
Irlanda	1 143		
Regno Unito	111		
UE	1 254		
TAC	1 254		

Specie:	Scampo	Zona:	VII (Aran Grounds -Unità 17)
	<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/07U17.)
Francia	0	TAC analitico.	
Irlanda	950		
UE	950		
TAC	950		

Specie:	Scampo	Zona:	VII (NO dell'Irlanda e altre zone – Unità 18) (NEP/07U18.)
	<i>Nephrops norvegicus</i>		
Irlanda	200	TAC analitico.	
UE	200		
TAC	200		

Specie:	Scampo	Zona:	VII (Sud e sudovest dell'Irlanda –Unità 19)
	<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/07U19.)
Francia	90	TAC analitico.	
Irlanda	706		

Regno Unito	4
UE	800
TAC	800

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (Mar Celtico – Unità 20-22) (NEP/07U222.)
---------	--------------------------------------	-------	--

Francia	8 275	TAC analitico.
Irlanda	2 207	
Regno Unito	59	
UE	5 300	
TAC	5 300	

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
---------	--------------------------------------	-------	---

Spagna	199	TAC analitico.
Francia	3 115	
UE	3 314	
TAC	3 314	

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
---------	--------------------------------------	-------	---------------------

Spagna	87	TAC analitico.
Francia	4	
UE	91	
TAC	91	

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	76	TAC analitico.	
Portogallo	227		
UE	303		
TAC	303		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
---------	--	-------	---

Danimarca	<i>pm</i>		TAC analitico.
Svezia	<i>pm</i>	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

- (1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp</i>	Zona:	Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
---------	-----------------------------------	-------	---

Francia Non fissato (1,2) TAC precauzionale.

UE Non fissato (2,3)

TAC Non fissato (2,3)

- (1) Da fissare a cura dello Stato membro interessato ad un livello compatibile con lo sfruttamento sostenibile dello stock, che consentirà verosimilmente di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile a partire dal 2015. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro il 28 febbraio 2011, il livello adottato e le misure di gestione che intende attuare per conformarsi ai principi e agli obiettivi sopra enunciati.

- (2) La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

- (3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 1.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
---------	---	-------	--------------------------

Belgio *pm* TAC analitico.

Danimarca *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania *pm*

Paesi Bassi *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia *pm*

UE *pm*

TAC	<i>pm</i>		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi
della zona IV

(PLE/*04N-)

UE *pm*

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/561214)
---------	---	-------	--

Francia 17 TAC precauzionale.

Irlanda 219

Regno Unito 365

UE 601

TAC 601

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIa (PLE/07A.)
---------	---	-------	------------------------

Belgio 83 TAC analitico.

Francia 36

Irlanda 651

Paesi Bassi 25

Regno Unito 832

UE 1 627

TAC 1 627

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
---------	---	-------	-------------------------------

Francia 14 TAC analitico.

Irlanda 54 Si applica l'articolo 11.

UE 68

TAC 68

Specie:	Passera di mare	Zona:	VIIId
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/07D.)
Belgio	1 002	(1)	TAC analitico.
Francia	2 414	(1)	
Regno Unito	602	(1)	
UE	4 018	(1)	
TAC	4 018	(1)	

(1) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 31 marzo.

Specie:	Passera di mare	Zona:	VIIe
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/07E.)
Belgio	18		TAC analitico.
Francia	125		
Regno Unito	504		
UE	647		
TAC	647		

Specie:	Passera di mare	Zona:	VIIIf e VIIg
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/7FG.)
Belgio	102		TAC analitico.
Francia	184		
Irlanda	28		
Regno Unito	96		
UE	410		

TAC 410

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIh, VIIj e VIIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	6	TAC analitico.	
Francia	12		
Irlanda	132		
Paesi Bassi	23		
Regno Unito	12		
UE	185		
TAC	185		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	57	TAC precauzionale.	
Francia	229		
Portogallo	57		
UE	343		
TAC	343		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/561214)
Spagna	5	TAC precauzionale.	
Francia	165		
Irlanda	48		
Regno Unito	126		

UE 344

TAC 344

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
---------	---	-------	------------------

Belgio	364	TAC precauzionale.
Spagna	22	Si applica l'articolo 11.
Francia	8 384	
Irlanda	894	
Regno Unito	2 041	
UE	11 705	
TAC	11 705	

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
---------	---	-------	---

Spagna	218	TAC precauzionale.
Francia	1 067	
UE	1 285	
TAC	1 285	

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
---------	---	-------	---------------------

Spagna	181	TAC precauzionale.
Francia	20	
UE	201	

TAC 201

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	237	TAC precauzionale.	
Portogallo	8		
UE	245		
TAC	245		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/561214)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	

Francia	<i>pm</i>
Irlanda	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>

TAC *pm*

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
---------	--	-------	---

Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
UE	<i>pm</i>	

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (POK/7/3411)
---------	--	-------	--

Belgio	5	TAC precauzionale.
Francia	1 029	Si applica l'articolo 11.
Irlanda	1 453	
Regno Unito	412	
UE	2 899	
TAC	2 899	

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus</i> <i>rhombus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	303	TAC precauzionale.	
Danimarca	647		
Germania	165		
Francia	78		
Paesi Bassi	2 292		
Svezia	5		
Regno Unito	637		
UE	4 127		
TAC	4 127		

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	235 (1) (2)(3)	TAC analitico.	
Danimarca	9 (1) (2)(3)		
Germania	12 (1) (2)(3)		
Francia	37 (1) (2)(3)		
Paesi Bassi	201 (1) (2)(3)		
Regno Unito	903 (1) (2)(3)		
UE	1 397 (1)(3)		
TAC	1 397 (3)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

- (3) Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajidae</i>	Acque UE della zona IIIa (SRX/03-C.)
Danimarca	45 (1)(2)	TAC analitico.
Svezia	13 (1)(2)	
UE	58 (1)(2)	
TAC	58 (2)	

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03-C.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/03-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03-C.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03-C.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.

- (2) Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajidae</i>	Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	1 027 (1)(2)(3)	TAC analitico.
Estonia	6 (1)(2)(3)	Si applica l'articolo 11.
Francia	4 612 (1)(2)(3)	
Germania	14 (1)(2)(3)	
Irlanda	1 485 (1)(2)(3)	
Lituania	24 (1)(2)(3)	
Paesi Bassi	4 (1)(2)(3)	
Portogallo	25 (1)(2)(3)	
Spagna	1 241 (1)(2)(3)	
Regno Unito	2 941 (1)(2)(3)	
UE	11 379 (1)(2)(3)	

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- (2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*), alla razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
- (3) Di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.).

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajidae</i>	Acque UE della zona VIId (SRX/07D)
Belgio	80 ^{(1) (2) (3)}	TAC analitico.
Francia	670 ^{(1) (2) (3)}	
Paesi Bassi	4 ^{(1) (2) (3)}	
Regno Unito	133 ^{(1) (2) (3)}	
UE	887 ^{(1) (2) (3)}	

TAC

887 ⁽²⁾

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.
- (2) Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
- (3) Di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).

Specie:	Razze	Zona:
	<i>Rajidae</i>	Acque UE delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	9 ^{(1) (2)}	TAC analitico.
Francia	1 760 ^{(1) (2)}	
Portogallo	1 426 ^{(1) (2)}	

Spagna	1 435	(1)(2)
Regno Unito	10	(1)(2)
UE	4 640	(1)(2)
TAC	4 640	(2)

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.
- (2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
---------	--	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	
Estonia	<i>pm</i>	
Spagna	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Irlanda	<i>pm</i>	
Lituania	<i>pm</i>	
Polonia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	(1)

TAC 520

- (1) Di cui *pm* t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
---------	------------------------------------	-------	---

Belgio *pm* TAC analitico.

Danimarca	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>	(1)(2)	
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>	(1)(3)	
Norvegia	<i>pm</i>	(4)	

TAC *pm*

- (1) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
- (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.
- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a *pm* t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per *pm* t che possono essere pescate nella zona IIIa.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/ *03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4 BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo e nel dicembre 2011 (MAC/*2A6.)
Danimarca		<i>pm</i>			<i>pm</i>
Francia		<i>pm</i>			
Paesi Bassi		<i>pm</i>			
Svezia			<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Regno Unito		<i>pm</i>			
Norvegia	<i>pm</i>				

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lettonia	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>	(1)	
Isole Færøer	<i>pm</i>	(2)	

TAC Non pertinente

- (1) Può essere prelevato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
- (2) Può essere prelevato nella zona VIa a nord di 56° 30' N e nelle zone VIIe, VIIf e VIIh. Può essere inoltre pescato nelle acque UE della zona IVa a nord di 59° N dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre.

	IVa (MAC/*04A-C)	Acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04N-)
Germania	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Irlanda	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Paesi Bassi	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Regno Unito	<i>pm</i>	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
---------	------------------------------------	-------	--

Spagna	<i>pm</i>	⁽¹⁾	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	<i>pm</i>	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	<i>pm</i>		

TAC Non pertinente

(1) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIA, VIIIB e VIIID (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIA, VIIIB e VIIID, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIB (MAC/*08B.)		
Spagna	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Portogallo	<i>pm</i>	

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
---------	--------------------------------	-------	---

Danimarca	704		TAC analitico.
Germania	41	⁽¹⁾	
Paesi Bassi	68	⁽¹⁾	

Svezia	27
UE	840
TAC	840 ⁽²⁾

(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE delle zone IIIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32.

(2) Di cui al massimo 744 t possono essere pescate nella zona IIIa.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque UE delle zone II e IV (SOL/24.)
---------	--------------------------------	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	
Germania	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

TAC 13 600

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/561214)
---------	--------------------------------	-------	--

Irlanda	42	TAC precauzionale.
Regno Unito	10	
UE	52	
TAC	52	

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	140	TAC analitico.	
Francia	2		
Irlanda	69		
Paesi Bassi	45		
Regno Unito	64		
UE	320		
TAC	320		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	5	TAC precauzionale.	
Irlanda	33	Si applica l'articolo 11.	
UE	38		
TAC	38		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	1 119	TAC analitico.	
Francia	2 238		
Regno Unito	799		
UE	4 156		
TAC	4 156		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIe (SOL/07E.)
---------	--------------------------------	-------	--------------------

Belgio	25	⁽¹⁾	TAC analitico.
Francia	267	⁽¹⁾	
Regno Unito	418	⁽¹⁾	
UE	710		
TAC	710		

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5% in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

- la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
- tutte le catture di sogliola della nave vengano imputate al contingente, inclusi i pesci al di sotto della taglia minima di sbarco;
- le catture aggiuntive siano limitate al 30% del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di sogliola.

Se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all'iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, revoca le catture aggiuntive concesse a tale nave e la esclude da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (SOL/7FG.)
---------	--------------------------------	-------	----------------------------

Belgio	775		TAC analitico.
Francia	78		
Irlanda	39		
Regno Unito	349		
UE	1 241		
TAC	1 241		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf, VIIj e VIIk (SOL/7HJK.)
---------	--------------------------------	-------	-----------------------------------

Belgio	35	TAC precauzionale.
Francia	71	Si applica l'articolo 11.
Irlanda	190	
Paesi Bassi	56	
Regno Unito	71	
UE	423	
TAC	423	

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
---------	--------------------------------	-------	-----------------------------

Belgio	52	TAC analitico.
Spagna	9	
Francia	3 850	
Paesi Bassi	289	
UE	4 200	
TAC	4 200	

Specie:	Soleidi <i>Soleidae</i>	Zona:	VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (SOX/8CDE34)
---------	----------------------------	-------	---

Spagna	350	TAC precauzionale.
Portogallo	580	
UE	930	
TAC	930	

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
---------	-------------------------------------	-------	--------------------

Danimarca	<i>pm</i>	TAC precauzionale.
Germania	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	
TAC	<i>pm</i>	

Specie:	Spratto	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾	
Isole Færøer	<i>pm</i> ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
TAC	144 500 ⁽⁵⁾	

(1) Compresi i cicerelli.

(2) Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.

(3) Può essere pescato nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone VIa, VIb e VII.

(4) *pm t* possono essere catturate come aringhe nella pesca praticata con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di *pm t* di aringhe, sono vietate tutte le attività di pesca praticate con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(5) TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2011.

Specie:	Spratto	Zona:	VIII e VIIe
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/7DE.)
Belgio	24	TAC precauzionale.	
Danimarca	1 528		
Germania	24		
Francia	329		
Paesi Bassi	329		
Regno Unito	2 469		
UE	4 702		
TAC	4 702		

Specie:	Spinarolo/gattuccio	Zona:	Acque UE della zona IIIa
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/03A-C.)
Danimarca	0	TAC analitico.	
Svezia	0	Si applica l'articolo 11.	
UE	0		
TAC	0		

Specie:	Spinarolo/gattuccio	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		

Regno Unito	0	(1)
UE	0	(1)
TAC	0	(1)

(1) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0	(1)	TAC analitico.
Germania	0	(1)	
Spagna	0	(1)	
Francia	0	(1)	
Irlanda	0	(1)	
Paesi Bassi	0	(1)	
Portogallo	0	(1)	
Regno Unito	0	(1)	
UE	0	(1)	
TAC	0	(1)	

(1) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
---------	------------------------------------	-------	--

Belgio	<i>pm</i>		TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>	(1)	
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>	(1)	
Irlanda	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>	(1)	
Portogallo	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)	
UE	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>	(2)	

TAC 40 336

(1) Fino a un massimo del 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

(2) Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2-14)
---------	------------------------------------	-------	---

Danimarca	<i>pm</i>	(1)	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	(1) (2)	
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>	(1) (2)	
Irlanda	<i>pm</i>	(1)	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	(1) (2)	

Portogallo	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	(1)
Regno Unito	<i>pm</i>	(1) (2)
UE	<i>pm</i>	
Isole Færøer	<i>pm</i>	(3)

TAC 156 263

- (1) Fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).
- (2) Fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella divisione VIIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).
- (3) Può essere pescato nelle zone IVa, VIa a nord di 56° 30' N, VIIe, VIIIf e VIIh.

Specie:	Sugarello	Zona:	VIIIc
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08c.)

Spagna	22 163	(1) (2)	TAC analitico.
Francia	384	(1)	
Portogallo	2 190	(1) (2)	
UE	24 737		

TAC 24 737

- (1) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
- (2) È possibile prelevare nella zona IX fino al 5% di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*09).

Specie:	Sugarello	Zona:	IX
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/09.)

Spagna	6 849	(1) (2)	TAC analitico.
Portogallo	19 622	(1) (2)	
UE	26 471		

TAC

26 471

- (1) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
- (2) È possibile prelevare nella zona VIIIc fino al 5% di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	X; acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
---------	------------------------------------	-------	--

Portogallo Non fissato ⁽²⁾⁽³⁾ TAC precauzionale.

UE Non fissato ⁽⁴⁾

TAC Non fissato ⁽⁴⁾

- (1) Acque circostanti le isole Azzorre.
- (2) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
- (3) Da fissare a cura dello Stato membro interessato ad un livello compatibile con lo sfruttamento sostenibile dello stock, che consentirà verosimilmente di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile a partire dal 2015. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro il 28 febbraio 2011, il livello adottato e le misure di gestione che intende attuare per conformarsi ai principi e agli obiettivi sopra enunciati.

(4) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 3.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
---------	------------------------------------	-------	---

Portogallo Non fissato ⁽²⁾⁽³⁾ TAC precauzionale.

UE Non fissato ⁽⁴⁾

TAC Non fissato ⁽⁴⁾

- (1) Acque circostanti Madera.
- (2) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

(3) Da fissare a cura dello Stato membro interessato ad un livello compatibile con lo sfruttamento sostenibile dello stock, che consentirà verosimilmente di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile a partire dal 2015. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro il 28 febbraio 2011, il livello adottato e le misure di gestione che intende attuare per conformarsi ai principi e agli obiettivi sopra enunciati.

(4) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 3.

Specie:	Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
---------	------------------------------------	-------	---

Spagna Non fissato ⁽²⁾ TAC precauzionale.

UE Non fissato ⁽³⁾

TAC Non fissato ⁽³⁾

(1) Acque circostanti le isole Canarie.

(2) Da fissare a cura dello Stato membro interessato ad un livello compatibile con lo sfruttamento sostenibile dello stock, che consentirà verosimilmente di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile a partire dal 2015. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro il 28 febbraio 2011, il livello adottato e le misure di gestione che intende attuare per conformarsi ai principi e agli obiettivi sopra enunciati.

(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 2.

Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
---------	---	-------	--

Danimarca *pm* TAC analitico.

Germania *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

UE *pm*

Norvegia *pm* ⁽²⁾

TAC *pm*

(1) Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV.

(2) Contingente da prelevare solo nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N.

Specie:	Busbana norvegese	Zona:	Acque norvegesi della zona IV
---------	-------------------	-------	-------------------------------

<i>Trisopterus esmarki</i>			(NOP/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	⁽¹⁾	TAC analitico.
Regno Unito	<i>pm</i>	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	<i>pm</i>	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		
(1) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.			

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	<i>pm</i>	⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale.
UE	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		
(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.			
(2) Di cui non oltre 400 t di sugarello.			

Specie:	Contingente combinato	Zona:	Acque UE delle zone Vb, VI e VII (R/G/5B67-C)
UE	Non pertinente		TAC precauzionale.
Norvegia	<i>pm</i>	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		
(1) Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la <i>mora-mora</i> e la mustella.			

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>		TAC precauzionale.

Danimarca	<i>pm</i>	
Germania	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	Non pertinente	(1)
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	(2)

TAC Non pertinente

(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30' N (OTH/2A46AN)
---------	--------------	-------	--

UE	Non pertinente	
Norvegia	<i>pm</i>	(1)(2)
Isole Færøer	<i>pm</i>	(3)

TAC Non pertinente

(1) Limitatamente alle zone IIa e IV.

(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(3) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30' N.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

Specie:	Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (PCR/N01GRN)
---------	--	-------	--

Irlanda	<i>pm</i>
Spagna	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>

TAC Non pertinente

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
---------	----------------------------------	-------	--

Belgio	22	(1)	TAC analitico.
Danimarca	22 039	(1)	
Germania	3 859	(1)	
Spagna	73	(1)	
Francia	951	(1)	
Irlanda	5 705	(1)	
Paesi Bassi	7 886	(1)	
Polonia	1 115	(1)	
Portogallo	73	(1)	
Finlandia	341	(1)	
Svezia	8 166	(1)	
Regno Unito	14 089	(1)	
UE	64 319	(1)	
Norvegia	602 680	(2)	

TAC 988 000

- (1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione europea deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno alle Svalbard.
- (2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

Condizioni speciali

Nei limiti della quota UE del TAC sopra indicata (64 319 t), nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 57 887 t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di
pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/IN2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Grecia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV (COD/N01514)
Germania	<i>pm</i> ^{(1) (2)}	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> ^{(1) (2)}	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i> ^{(1) (2) (3)}	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC Non

- (1) Da pescare a sud di 62°N nelle acque della Groenlandia orientale.
 - (2) Le navi devono avere un osservatore scientifico a bordo.
 - (3) Di cui *pm* t assegnate alla Norvegia. Pesca autorizzata soltanto a sud di 62° N nelle acque delle zone XIV e Va e a sud di 61° N nella zona NAFO 1.
-
-

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
---------	--	-------	------------------------

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Polonia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Tutti gli Stati membri	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
UE	<i>pm</i> ⁽²⁾	

TAC *pm*

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'UE nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
---------	---	-------	--

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
---------	--	-------	---

Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾
UE	<i>pm</i> ⁽²⁾

TAC Non pertinente

(1) Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci dell'UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

(2) Di cui *pm t*, da pescare esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (HAL/N01GRN)
---------	--	-------	--

UE *pm* ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

(1) Di cui *pm* t, da pescare esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	I Ib (CAP/02B.)
---------	-------------------------------------	-------	--------------------

UE *pm*

TAC *pm*

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
---------	-------------------------------------	-------	---

Tutti gli Stati membri *pm*

UE *pm*

TAC Non pertinente

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
---------	---	-------	---

Germania *pm* TAC analitico.

Francia *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

UE *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
---------	---	-------	--

Danimarca *pm* TAC analitico.

Germania *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito *pm*
 UE *pm*
 TAC *pm* ⁽¹⁾

(1) TAC concordato dall'Unione europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
---------	--	-------	--

Germania *pm* TAC analitico.
 Francia *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Regno Unito *pm*
 UE *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie fino a *pm* t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
---------	--	-------	---

Danimarca *pm* TAC analitico.
 Francia *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 UE *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Di cui *pm* t assegnate alla Norvegia e *pm* t alle Isole Færøer.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (PRA/N01GRN)
---------	--	-------	--

Danimarca *pm* TAC analitico.
 Francia *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 UE *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
UE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Esclusivamente come catture accessorie.		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
UE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Di cui *pm t* sono assegnate alla Norvegia e *pm t* alle Isole Færøer.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (GHL/N01GRN)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1) Di cui <i>pm</i> tonnellate sono assegnate alla Norvegia e <i>pm</i> tonnellate alle Isole Færøer. Da pescare solo nella zona NAFO 1.			

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/02A-N.)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1) Pesca autorizzata anche nella zona IVa e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*04A2A).			

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (MAC/05B-F.)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	

UE *pm* ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

(1) Pesca autorizzata nelle acque UE della zona IVa (MAC/*04A.).

Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.)
---------	----------------------------------	-------	--

Estonia	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Irlanda	<i>pm</i>	
Lettonia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Polonia	<i>pm</i>	
Portogallo	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

TAC *pm*

(1) Non più del 70% del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15% del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED/*5X14.).

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30

Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Esclusivamente come catture accessorie.		

Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
UE	Non pertinente ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
TAC	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2011 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.		
(2)	I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture conservate a bordo.		

Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/514GRN)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).		
(2)	Di cui <i>pm t</i> sono assegnate alla Norvegia e <i>pm t</i> alle Isole Færøer.		
(3)	Non più del 70% del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più		

del 15% del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED/*5-14.)

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30

Specie:	Scorfano	Zona:	Acque islandesi della zona Va
	<i>Sebastes spp.</i>		(RED/05A-IS)
Belgio	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	

TAC Non pertinente

- (1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
- (2) Da pescare tra luglio e dicembre.
- (3) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2011.

Specie:	Scorfano	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb
	<i>Sebastes spp.</i>		(RED/05B-F.)
Belgio	<i>pm</i>		TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	<i>pm</i>		

TAC Non

Specie:	Catture accessorie	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (XBC/N01GRN)
---------	--------------------	-------	--

UE *pm* ⁽¹⁾⁽²⁾

TAC Non pertinente

(1) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Può essere pescato a est o ovest.

(2) Di cui *pm* t di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
---------	-----------------------------	-------	---

Germania *pm* ⁽¹⁾ TAC analitico.
Francia *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE *pm* ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
---------	-----------------------------	-------	--

Germania *pm* TAC analitico.
Francia *pm* Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE *pm* Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pleuronettiformi	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
---------	------------------	-------	--

Germania *pm* TAC analitico.

Francia	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>
TAC	Non pertinente

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE Zona della convenzione NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
---------	--	-------	--------------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
---------	--	-------	-----------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
---------	--	-------	---------------------------

Estonia 111

Germania 449

Lettonia 111

Lituania 111

Polonia 379

Spagna 1 447

Francia 200

Portogallo 1 946

Regno Unito 947

UE 5 703

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
---------	---	-------	----------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

(1) Non è prevista la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
---------	---	-------	-------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

(1) Non è prevista la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
---------	---	-------	-----------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

(1) Non è prevista la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
---------	---	-------	---------------------------

0 0 ⁽¹⁾

0 0 ⁽¹⁾

(1) Non è prevista la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
---------	-------------------------------------	-------	------------------------------------

Estonia 128 ⁽¹⁾ TAC analitico.

Lettonia	128	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	128	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	227	⁽¹⁾	
UE		⁽¹⁾ ⁽²⁾	

TAC 34 000

- (1) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre.
- (2) Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'UE, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
---------	--------------------------------------	-------	---------------------------

UE 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

TAC 17 000

- (1) Nonostante l'UE benefici di un contingente condiviso di 85 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non è prevista la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
- (2) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 24 ore.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
---------	-------------------------------------	-------	-------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

- (1) Non è prevista la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
---------	--	-------	--------------------------------------

Estonia 214 TAC analitico.

Lettonia	214	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	214	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	214	
Tutti gli Stati membri	214 ⁽²⁾	
UE	1069	

TAC 19 200

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

(2) Eccetto Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
---------	--	-------	---------------------------------------

TAC Non ^{(2) (3)}
pertinente

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0

2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

- (2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi dedite a questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nella zona definita alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.

- (3) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Ippoglosso nero	Zona:	NAFO 3LMNO
	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		(GHL/N3LMNO)
Estonia	344,9	TAC analitico.	
Germania	352,4	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	48,5	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	24,6		
Spagna	4 722,2		

Portogallo	1 974
UE	7 466
TAC	12 734

Specie:	Razza <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SRX/N3LNO.)
---------	-------------------------	-------	---------------------------

Spagna	5 833	TAC analitico.
Portogallo	1 132	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	485	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	106	
UE	7 556	
TAC	12 000	

Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
---------	----------------------------------	-------	-------------------------

Estonia	297	
Germania	204	
Lettonia	297	
Lituania	297	
UE	1 094	

Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------

Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Germania	513 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	233 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾	

Lituania	1 571	⁽¹⁾
Portogallo	2 354	⁽¹⁾
UE	7 813	⁽¹⁾
TAC	10 000	⁽¹⁾

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC di 10 000 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico.
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	7 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	20 000	

Specie:	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	269	
Lituania	2 234	
TAC	2 503	

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona: NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	1 528	TAC analitico.
Portogallo	2 001	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	3 529	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	6 000	

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045W)
Cipro	<i>pm</i> (4)	
Grecia	<i>pm</i>	
Spagna	<i>pm</i> (2)(4)	
Francia	<i>pm</i> (2)(3)(4)	
Italia	<i>pm</i> (4)(5)	
Malta	<i>pm</i> (4)	
Portogallo	<i>pm</i>	
Tutti gli Stati membri	<i>pm</i> (1)	
UE	<i>pm</i> (2)(3)(4)(5)	

TAC *pm*

- (1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
 - (2) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>
 - (3) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	<i>pm</i> (*)
UE	<i>pm</i>
- (*) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di *pm* t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.
- (4) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	<i>pm</i>
--------	-----------

Francia	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>
Cipro	<i>pm</i>
Malta	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>

(5) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
---------	---------------------------------------	-------	---

Spagna	<i>pm</i>	
Portogallo	<i>pm</i>	
Tutti gli Stati membri	<i>pm</i>	(1)
UE	<i>pm</i>	

TAC *pm*

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
---------	---------------------------------------	-------	--

Spagna	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>

TAC *pm*

Specie:	Alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
---------	-------------------------------------	-------	---

Irlanda	<i>pm</i>	(2)
Spagna	<i>pm</i>	(2)

Francia	<i>pm</i>	(2)
Regno Unito	<i>pm</i>	(2)
Portogallo	<i>pm</i>	(2)
UE	<i>pm</i>	(1)

TAC *pm*

(1) Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007.

(2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	<i>pm</i>
Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
---------	--	-------	--

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>

TAC *pm*

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
---------	--------------------------------------	-------	----------------------------------

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>
UE	<i>pm</i>

TAC *pm*

Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
UE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
UE	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IE

ANTARTICO Zona della convenzione CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'UE non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
---------	---	---

TAC *pm*

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
---------	---	---

TAC *pm* ⁽²⁾

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- a) parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo il meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
- b) procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E;
- c) da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- d) procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- e) prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30' E; e
- f) procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2) TAC per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
---------	---	---

TAC *pm* ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a
43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S *pm*
(TOP/*F483A)

Zona di gestione B: da 43° 30' O a
40° O – da 52° 30' S a 56° S *pm*
(TOP/*F483B)

Zona di gestione C: da 40° O a
33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S *pm*
(TOP/*F483C)

- (1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2011 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico (TOP/F484.)
TAC	<i>pm</i>	

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

- (1) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/F48.1.) *pm*

Divisione 48.2 (KRI/F48.2.) *pm*

Divisione 48.3 (KRI/F48.3.) *pm*

Divisione 48.4 (KRI/F48.4.) *pm*

(1) TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 ad ovest di 115° E
(KRI/*F-41W) *pm*

Divisione 58.4.1 ad est di 115° E
(KRI/*F-41E) *pm*

(1) TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 ad ovest di 55° E
(KRI/*F-42W) *pm*

Divisione 58.4.2 ad est di 55° E
(KRI/*F-42E) *pm*

(1) TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	<i>pm</i>	

Specie:	Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona: FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
---------	----------------------------------	---

TAC *pm* ⁽¹⁾

(1) TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
---------	-------------------------------------	--

TAC *pm*

Specie:	Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
---------	--------------	--

TAC *pm*

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
---------	-------------------------	--

TAC *pm*

(1) TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE Zona della convenzione SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'UE non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
---------	-----------------------------	----------------------------

TAC 200 TAC analitico.

Specie:	Granchio rosso di fondale <i>Chaceon maritae</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (CGE/F47NAM)
---------	---	--

TAC 200 TAC analitico.

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchio rosso di fondale <i>Chaceon maritae</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (CGE/F47X)
---------	---	---

TAC 200 TAC analitico.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
---------	---	----------------------------

TAC 230 TAC analitico.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---------	--	--

TAC 0 TAC analitico.

(1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
---------	--	---

TAC 50 TAC analitico.

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – Tutte le zone

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
---------	--	-------------------------------------

UE (1) TAC analitico.
10

TAC pm

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

Zona della convenzione WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (F7120S)
UE	<i>pm</i>	TAC analitico.	
TAC	<i>pm</i>		

ALLEGATO IJ

Zona della convenzione SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM)
Germania	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
UE	<i>pm</i>		

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIA, IV, VIA, VIIA, VIID E NELLE ACQUE UE DELLE ZONE CIEM IIA E VB

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2011 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE

Il presente allegato si applica agli attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3. SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

- 3.1. Nell'appendice 1 è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2011, dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 3.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

4. OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 4 e da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al

suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone menzionate al punto 2 e, ai fini della gestione della sogliola e della passera, la zona CIEM IV.

5. ASSEGNAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

- 5.1. Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. TRASMISSIONE DEI DATI

- 6.1. Fatti salvi gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori servendosi del modello di cui all'appendice 2.
- 6.2. I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmetteranno a questo sistema, anteriormente al quindicesimo di ogni mese, i dati relativi allo sforzo esercitato fino alla fine del mese precedente. La Commissione comunica agli Stati membri, con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla prima scadenza prevista, la data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarda lo sforzo esercitato a partire dal 1° febbraio 2011. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci nel mese di gennaio 2011.

Allegato IIA, appendice 1

SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO, ESPRESSO IN CHILOWATT-GIORNI

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
a) Kattegat	TR1			
	TR2			
	TR3			
	BT1			
	BT2			
	GN			
	GT			
	LL			

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
b) Skagerrak, parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; zona CIEM IV e acque UE della zona CIEM IIa; zona CIEM VIIId	TR1									
	TR2									
	TR3									
	BT1									
	BT2									
	GN									
	GT									
	LL									

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	UK
c) zona CIEM VIIa	TR1				
	TR2				
	TR3				
	BT1				
	BT2				
	GN				
	GT				
	LL				

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DE	ES	FR	IE	UK
d) zona CIEM VIa e acque UE della zona CIEM Vb	TR1					
	TR2					
	TR3					
	BT1					
	BT2					
	GN					
	GT					
	LL					

Allegato IIA, appendice 2

Tabella II					
Modello per la trasmissione dei dati					
Paese	Attrezzo	Zona	Anno	Mese	Dichiarazione globale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tabella III			
Formato dei dati			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ³¹ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	3	—	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN1 GT1 LL1

³¹ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

3) Zona	8	S	Una delle zone seguenti: 03AS 02A0407D 07A 06A
4) Anno	4	—	Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione
5) Mese	2	—	Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12)
6) Dichiarazione globale	13	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1° gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5)

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "gruppo di attrezzi", il gruppo costituito da reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) "attrezzo regolamentato", una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) "zona", le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
- d) "periodo di gestione 2011", il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012;
- e) "condizioni speciali", le condizioni speciali di cui al punto 5.2.

3. NAVI INTERESSATE DA LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

- 3.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca con uno degli attrezzi regolamentati da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2010 nella zona, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 3.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato.

4. OBBLIGHI GENERALI E LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 5.
- 4.3. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona definita al punto 2.

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

- 5.1. Nel periodo di gestione 2011 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.
- 5.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
 - a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2008 o 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca, e
 - b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2008 o 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca.
- 5.3. Le condizioni speciali di cui al punto 5.2 possono essere trasferite da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore a quelli specificati al punto 5.2.
- 5.4. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alla condizione speciale di cui al punto 5.2.

Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare della condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la

potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

5.5. Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista al punto 5.4 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
- l'attività comprovata di tali navi per gli anni 2008 e 2009 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 5.2, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
- il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 5.4.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi della possibilità prevista al punto 5.4.

6. PERIODI DI GESTIONE

6.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di durata di uno o più mesi civili.

6.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali possa essere dimostrato il ritiro definitivo dalla zona.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 5.3 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 7.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi ritirate, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 7.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 7.4. Nel periodo di gestione 2011 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 5.2, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 7.5. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività di pesca assegnato dalla Commissione per il periodo di gestione 2010 è incluso nel numero massimo di giorni per Stato membro indicato nella tabella I ed è attribuito ai gruppi di attrezzi figuranti nella tabella medesima; tale numero è soggetto all'adeguamento dei massimali di giorni in mare risultante dal presente regolamento per il periodo di gestione 2011.
- 7.6. In deroga ai punti 7.1, 7.2 e 7.3, la Commissione può eccezionalmente assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2011 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2004 e il 31 gennaio 2010 per le quali non sia stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UNA COPERTURA DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA RAFFORZATA

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra scienziati e settore della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta dei dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca³² e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

8.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare senza alcuna modifica un programma rafforzato di osservazione scientifica che ha presentato in passato e che è stato approvato dalla Commissione, esso comunica alla Commissione il proseguimento del programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo d'applicazione.

9. CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI

9.1. Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2011, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.

9.2. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

³² GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

Tabella I			
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi			
Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	
		FR	
		PT	
5.2(a) e 5.2(b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

10. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STESSO STATO MEMBRO

- 10.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire giorni di presenza nella zona, per i quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice, espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE.
- 10.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti in virtù del punto 10.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2008 e 2009, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 10.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 10.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 10.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 3.1, 3.2 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt di tali navi.

13. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2010 e 2011, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II			
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Paese	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III			
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ³³ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32\text{mm}$ GN = reti da imbocco $\geq 60\text{ mm}$ LL = palangari di fondo
3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011
4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

³³ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV																				
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi																				
Paese	CFR	Marcatore	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
(1)	(2)	(3)	(4)	N01	N02	N03	...	N01	N02	N03	...	N01	N02	N03	...	N01	N02	N03	...	(9)
				(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ³⁴ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE Numero unico di

³⁴ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

			<p>identificazione di una nave</p> <p>Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.</p>
3) Marcatura esterna	14	S	A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
5) Attrezzi notificati	2	S	<p>Uno dei tipi di attrezzi seguenti:</p> <p>TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe $\geq 32\text{mm}$</p> <p>GN = reti da imbocco $\geq 60\text{mm}$</p> <p>LL = palangari di fondo</p>
6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali a) – b) di cui al punto 7.2 dell'allegato IIB eventualmente applicabili
7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "- numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti".

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe

DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe. Ai fini del presente allegato, per "periodo di gestione 2011" si intende il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:
- a) la nave catturi nel periodo di gestione 2011 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - b) la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi e
 - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2011 e il 31 gennaio 2012, una relazione sulle catture comprovate di sogliola effettuate da tale nave nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2011.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

2. ATTREZZI DA PESCA

Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

- a) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
- b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia inferiore a 220 mm.

3. OBBLIGHI GENERALI E LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

- 3.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

- 3.2. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona CIEM VIIe.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4. NAVI INTERESSATE DA LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

- 4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 2 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di cui al punto 2 da parte delle proprie navi che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2010, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Tuttavia le navi aventi un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di cui al punto 2 possono essere autorizzate a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona definita al punto 1 non sono autorizzate a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente ad un gruppo di cui al punto 2, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

5. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Ogni Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'UE, allorché detengono a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca definiti al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giorni non superiore a quello specificato al punto 6.

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

6. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

- 6.1. Nel periodo di gestione 2011 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 2 è indicato nella tabella I.
- 6.2. Nel periodo di gestione 2011 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato IIA non può essere superiore al numero indicato nella tabella I del presente allegato. Tuttavia, se alla

nave viene attribuito uno sforzo massimo relativo alla sola presenza nelle zone di cui all'allegato IIA, essa rispetta lo sforzo massimo così fissato.

- 6.3. Nel periodo di gestione 2011 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei gruppi di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale gruppo.

Per un gruppo specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale gruppo specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato.

- 6.4. Lo Stato membro che intenda avvalersi della possibilità prevista al punto 6.3 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
- il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.3.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi della possibilità prevista al punto 6.3.

7. PERIODI DI GESTIONE

- 7.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di durata di uno o più mesi civili.
- 7.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 2, sulla base delle cessazioni definitive dell'attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008, o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
- l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

8.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

8.4. Nel periodo di gestione 2011 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente gruppo di attrezzi da pesca.

8.5. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2011 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50% di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

9. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UNA COPERTURA DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA RAFFORZATA

9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica, in partenariato tra scienziati e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta dei dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 per i programmi nazionali.

Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

9.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

9.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare senza alcuna modifica un programma rafforzato di osservazione scientifica che ha presentato in passato e che è stato approvato dalla Commissione, esso comunica alla Commissione il proseguimento del programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo d'applicazione.

Tabella I		
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi		
Attrezzo	Denominazione	Manica occidentale
punto 2	Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2	
2 a)	Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	
2 b)	Reti fisse aventi apertura di maglia < 220 mm	

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

10. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STESSO STATO MEMBRO

- 10.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE.
- 10.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 10.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 10.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 2 e durante lo stesso periodo di gestione.
- 10.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12. RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca esercitato da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

13. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2010 e 2011, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II			
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Paese	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III			
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ³⁵ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011

³⁵ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione
---------------------------------------	---	---	--

Tabella IV																
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi																
Paese	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				No 1	No 2	No 3	...	No 1	No 2	No 3	...	No 1	No 2	No 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V			
Formato dei dati relativi alle navi			
Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ³⁶ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Paese	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di

³⁶ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

			identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare "- numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"

ALLEGATO IID

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIA, IIIA E IV

1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE operanti nelle acque UE delle zone CIEM IIA, IIIA e IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'UE e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione europea e la Norvegia.
3. Ai fini del presente allegato si intende per "giornata di presenza nella zona":
 - a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo, oppure
 - b) qualsiasi periodo continuativo di 24 ore quale registrato nel giornale di pesca tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo o qualsiasi parte di detto periodo.
4. Ogni Stato membro interessato gestisce una banca dati contenente, per le acque UE delle zone CIEM IIA, IIIA e IV e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nell'UE che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:
 - a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale della nave;
 - b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;
 - c) il numero di giorni di presenza nella zona nei quali sono state esercitate attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm;
 - d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt.
5. Le attività di pesca sperimentali collegate all'abbondanza di cicerello non iniziano anteriormente al 1° aprile 2011 e non si protraggono oltre il 6 maggio 2011.

Il massimale totale dello sforzo di pesca consentito nel 2011 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è determinato sulla base dello sforzo di pesca totale messo in atto dalle navi UE nel 2007, stabilito conformemente al punto 4, ed è ripartito tra gli Stati membri in conformità dei contingenti assegnati per tale TAC.

6. I TAC e i contingenti per il cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi all'abbondanza dello stock di cicerello del Mare del Nord per la classe di età 2010, tenendo conto dei seguenti criteri e di altri elementi pertinenti contenuti nei pareri scientifici:

Il TAC per le acque UE delle zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della seguente funzione:

$$\text{TAC}_{2011} = -333 + R_{1,2011} * 3,692$$

dove $R_{1,2011}$ è la consistenza dello stock di cicerello del gruppo di età 1 espressa in miliardi al 1° gennaio 2011 e il TAC è espresso in 1 000 t.

7. Se dai calcoli di cui al punto 6 risulta un TAC superiore a 400 000 tonnellate, il TAC è fissato a 400 000 tonnellate.
8. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1° agosto al 31 dicembre 2011.]

ALLEGATO IIE

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI OPERANTI NELLA ZONA CIEM VIIIF-G

1. Gli Stati membri provvedono affinché lo sforzo di pesca demersale esercitato nel 2011 nella zona CIEM VIIIF-g dalle navi battenti la loro bandiera non superi il 90% dello sforzo esercitato dalle navi battenti la loro bandiera nel 2007.
2. Ai fini del punto 1
 - a) per "sforzo di pesca demersale" si intende la somma dei prodotti del numero di giorni di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt;
 - b) per "giorno di presenza nella zona" si intende:
 - il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo, oppure
 - qualsiasi periodo continuativo di 24 ore quale registrato nel giornale di pesca tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo o qualsiasi parte di detto periodo.
 - c) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86.
3. In deroga al punto 2, lettera b), i giorni in cui una nave si trova nella zona avendo a bordo unicamente sardine, sgombri, aringhe, spratti, melù, sugarelli e argentine non sono inclusi nel calcolo dello sforzo di pesca demersale.
4. In deroga al punto 2, lettera b), i giorni in cui una nave si trova nella zona e cala, recupera o detiene a bordo unicamente i seguenti attrezzi:
 - nasse per aragoste,
 - nasse,
 - nasse per buccini, oppure
 - nasse per granchi

non sono inclusi nel calcolo dello sforzo di pesca demersale se a bordo vengono conservati unicamente crostacei e molluschi.
5. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° luglio 2011, lo sforzo esercitato nel 2007 dalle navi battenti la loro bandiera, calcolato secondo le regole stabilite nel presente allegato.
6. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

7. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona CIEM VIII-f-g.
8. Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre i dati riguardanti:
 - a) lo sforzo di pesca totale esercitato nella zona di cui al presente allegato e
 - b) lo sforzo esercitato da navi che utilizzano tipi di attrezzi diversi da quelli elencati al punto 4 nella zona di cui al presente allegato.

ALLEGATO III

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI UE OPERANTI IN ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00' N	93	DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21	69
	Specie demersali, a nord di 62° 00 N	80	DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14	50
	Sgombro	97	DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36	70
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi di un massimo di 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O	8 ⁽¹⁾		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26

	delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base			
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE: 8 ⁽²⁾ , FR: 12 ⁽²⁾ , UK: 0 ⁽²⁾	20 ⁽³⁾
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70		22 ⁽³⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona	36	DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5	20

	denominata "zona di pesca principale del melù"			
	Pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Sgombro	12	DK: 12	12
	Aringa, a nord di 61° N	21	DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5	21

(1) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce "Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi di un massimo di 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

(2) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.

(3) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

1. Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna Francia UE	
-------------------------	--

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo:

Spagna Francia Italia Cipro Malta UE	
---	--

3. Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia UE	
--------------	--

4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

TABELLA A

Numero di pescherecci						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione						
Pescherecci con palangari						
Pescherecci con lenze a canna						
Pescherecci con lenze a mano						
Pescherecci da traino						
Altri pescherecci artigianali						

TABELLA B

	Capacità totale espressa in stazza lorda					
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione						
Pescherecci con palangari						
Pescherecci con lenze a canna						
Pescherecci con lenze a mano						
Pescherecci da traino						
Altri pescherecci artigianali						

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare
Spagna	
Italia	
Portogallo	

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

TABELLA A

	Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso	
	Numero di aziende	Capacità (in t)
Spagna		
Italia		
Grecia		
Cipro		
Malta		

TABELLA B

	Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)
Spagna	
Italia	
Grecia	
Cipro	
Malta	

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Tutto l'anno
<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
Pesci a pinne	FAO 48.1 Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergiv</i> ³⁷	FAO 48.3	Tutto l'anno
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5 Antartico	Dall'1.12.2010 al 30.11.2011
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1 Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20' E ⁽¹⁾	Tutto l'anno

³⁷ Tranne per scopi di ricerca scientifica.

	FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S ⁽¹⁾ FAO 58.4.4 Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.6 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7 Antartico ⁽¹⁾	
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 ⁽¹⁾⁽²⁾	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico	Dall'1.12.2010 al 30.11.2011
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4 Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20' S e dalle longitudini 25°30' O e 29°30' O	Tutto l'anno
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.		
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).		

PARTE B

LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2010/2011

Sotto- zona/ Divisio- ne	Regione	Campagna	SSR U	Limiti di cattura per <i>Dissostic- hus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t)		
					Razze	<i>Macrouru- s</i> spp.	Altre specie
58.4.1	Tutta la divisione	Dall'1.12.2010 al 30.11.2011	SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU	Totale 210	Tutta la divisione: 50	Tutta la divisione: 33	Tutta la divisione: 20

			G: 60				
58.4.2	Tutta la divisione	Dall'1.12.2010 al 30.11.2011	SSRU A: 30 SSRU B, C e D: 0 SSRU E: 40	Totale 70	Tutta la divisione : 50	Tutta la divisione: 20	Tutta la divisione : 20
88.1	Tutta la sottozona	Dall'1.12.2010 al 31.8.2011	SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 372 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 2104 SSRU J e L: 374 SSRU M: 0	Totale 2850	142 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 105 SSRU J e L: 50 SSRU M: 0	430 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70 SSRU M: 0	20 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40 SSRU M: 0
88.2	A sud di 65° S	Dall'1.12.2010 al 31.8.2011	SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 214 SSRU E: 361	Totale 575 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾ SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 50 SSRU E: 50	92 ⁽¹⁾ SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 34 SSRU E: 58	20 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 80 SSRU E: 20

(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

- razze: 5% del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;
- *Macrourus* spp.: 16% del limite di cattura per *Dissostichus* spp.;
- altre specie: 20 tonnellate per SSRU.

PARTE C

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL' *EUPHAUSIA SUPERBA*

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (t):

Tecnica di pesca:	Rete da traino convenzionale
	Sistema di pesca continua
	Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
	Altri metodi approvati: specificare_

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione³⁸:

Tipo di prodotto	% delle catture	Fattore di conversione ³⁹

³⁸

³⁹ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

Sotto-zona/ Divisione		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
	48.1												
	48.2												
	48.3												
	48.4												
	48.5												
	48.6												
	58.4.1												
	58.4.2												
	88.1												
	88.2												
	88.3												
	X	Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.											
		Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.											

I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati

PARTE D

CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia

Parte della rete	Lunghezza (m)	Apertura di maglia (mm)
1 ^a parte della rete		
2 ^a parte della rete		
3 ^a parte della rete		
...		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

Uso di tecniche di pesca multiple⁴⁰: Sì No

	Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in percentuale)
1		
2		
3		
4		
5		
...		Totale 100%

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini⁴¹: Sì No

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:

⁴⁰ In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

⁴¹ In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

ALLEGATO VI

ZONA IOTC

1. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (GT)
Spagna	22	61 364
Portogallo	5	1 627
UE	49	96 595

2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (GT)
Spagna	27	11 590
Francia ⁴²	26	2 007
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
UE	72	21 922

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.

⁴² Fino alla fine del 2011 la Francia può inoltre autorizzare 15 pescherecci battenti bandiera francese e immatricolati esclusivamente nell'isola di Riunione, a condizione che tali pescherecci non superino la capacità massima complessiva di 3 375 GT.

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	
UE	

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE UE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N		
Isole Færøer	Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N); VIIe, f, h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)		
	Aringa, a nord di 62°00' N		
	Aringa, IIIa		
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30' N); cicerello, IV (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)		
	Molva e brosmio		
	Melù, II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)		
	Molva azzurra		